



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa



Rapporti

# **QUARTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA**

**Anno 2012**

**Servizio Lavori d'Aula e Legislazione**

**Gennaio 2014**





**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa

Rapporti

**QUARTO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA  
REGIONE UMBRIA**

**Anno 2012**

**Servizio Lavori d'Aula e Legislazione**

**Gennaio 2014**

Alla redazione del Rapporto hanno collaborato, nell'ambito del Servizio Lavori d'Aula e Legislazione, le Sezioni:

- Analisi documentale, controllo e valutazione
- Analisi tecnico-finanziaria e Assistenza al Collegio dei revisori dei conti
- Analisi tecnico-normativa
- Banche dati
- Commissioni e comitati
- Commissioni speciali e d'inchiesta
- Supporto Commissioni

# Indice

Presentazione.....	5
1. Parte prima - L'iniziativa legislativa.....	7
1.1. <i>Le proposte di legge del 2012 e i soggetti proponenti</i> .....	7
1.2. <i>Livello di aggregazione politica delle proposte di legge di iniziativa consiliare</i> .....	9
1.3. <i>Le proposte di legge secondo i settori d'intervento</i> .....	11
1.4. <i>L'esito delle proposte di legge</i> .....	14
<i>Appendice. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del 2012</i> .....	16
2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati.....	25
2.1. <i>Le Commissioni consiliari permanenti</i> .....	25
2.1.1. <i>L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva</i> .....	26
2.1.2. <i>Attività consultiva delle Commissioni permanenti sui regolamenti</i> .....	29
2.1.3. <i>Espletamento delle consultazioni sugli atti all'esame delle Commissioni</i> .....	30
2.2. <i>Il Comitato per la legislazione</i> .....	30
2.3. <i>Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale</i> .....	36
2.4. <i>La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari</i> .....	37
2.4.1. <i>Revisione dello Statuto regionale</i> .....	38
2.4.2. <i>Revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa</i> .....	40
2.5. <i>Le Commissioni d'inchiesta</i> .....	40
2.5.1. <i>Commissione d'inchiesta "Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata"</i> .....	41
2.5.2. <i>Commissione d'inchiesta "Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati"</i> .....	43
3. Parte terza - La produzione legislativa.....	47
3.1. <i>L'attività dell'Assemblea e la produzione legislativa</i> .....	47

3.2. <i>Le leggi regionali approvate nel 2012</i> .....	49
3.3. <i>Il soggetto proponente, i settori di intervento e le materie</i> .....	51
3.4. <i>Le Commissioni permanenti interessate</i> .....	54
3.5. <i>La tipologia di normazione</i> .....	56
3.6. <i>La tecnica redazionale</i> .....	57
3.7. <i>La tipologia di potestà legislativa esercitata</i> .....	58
3.8. <i>La dimensione fisica delle leggi</i> .....	59
3.9. <i>Gli emendamenti in Aula</i> .....	61
3.10. <i>La durata dell'iter legislativo</i> .....	62
3.11. <i>L'entrata in vigore delle leggi</i> .....	67
3.12. <i>Rinvii ad atti di Giunta per l'attuazione della legge</i> .....	68
4. <i>Parte quarta - Le leggi di bilancio</i> .....	71
4.1. <i>Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 2/2012) - Legge finanziaria 2012 (L.R. n. 6/2012)</i> .....	71
4.2. <i>Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 (L.R. n. 7/2012)</i> .....	72
4.3. <i>Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 (L.R. n.8/2012)</i> .....	73
4.4. <i>Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali (L.R. n. 12/2012)</i> .....	76
4.5. <i>Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali (L.R. n. 21/2012)</i> .....	79
4.6. <i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione del 2013 (L.R. 27/2012)</i> ..	80
5. <i>Parte quinta - La produzione regolamentare</i> .....	81
5.1. <i>Produzione regolamentare</i> .....	81
5.2. <i>Classificazione dei regolamenti per settore di intervento</i> .....	82
5.3. <i>Le Commissioni consiliari interessate</i> .....	84
5.4. <i>I termini per l'emanazione dei regolamenti e loro rispetto</i> .....	84

6. Parte sesta - Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Pareri richiesti al CAL su proposte di legge e di regolamento.....	87
7. Parte settima - La funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali. . . .	95
7.1. <i>Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno</i> .....	95
7.2. <i>Le clausole valutative</i> .....	96
7.3. <i>Leggi regionali e forme di rendicontazione all'Assemblea legislativa diverse dalla clausola valutativa</i> .....	99
8. Parte ottava - Il riordino normativo.....	101
8.1. <i>Testi Unici di riordino e semplificazione. Attuazione dell'art. 40 dello Statuto regionale.</i> .	101
8.2. <i>Le leggi regionali abrogate</i> .....	103
8.3. <i>Le leggi regionali modificate</i> .....	110
9. Parte nona - Il contenzioso costituzionale.....	115





## Presentazione

Il quarto *Rapporto sulla legislazione della Regione Umbria* prende in esame l'attività di produzione normativa svolta dall'Assemblea legislativa nel corso dell'anno 2012. Il Rapporto intende fornire un riepilogo dei momenti caratterizzanti il processo legislativo, dalla fase dell'iniziativa legislativa all'approvazione delle leggi regionali, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.

Questa quarta edizione del *Rapporto*, pur muovendosi in continuità con i precedenti, presenta alcune innovazioni nel contenuto.

In particolare, sono stati eliminati alcuni paragrafi dal contenuto meramente tecnico, a favore di altri che descrivono e commentano i dati quantitativi, al fine di ampliare il numero dei potenziali lettori del volume. Sono stati inoltre aggiunti, rispetto alle precedenti edizioni, alcuni dati in forma di serie storica, al fine di favorire l'interpretazione della legislazione umbra in senso temporale.

Vale anche la pena ricordare l'approfondimento sui Testi unici regionali, in relazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento), che costituisce la prima legge che "autorizza" l'approvazione dei Testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto regionale.

Si segnala, che anche quest'anno, si è dedicato al contenzioso costituzionale un'apposita sezione del *Rapporto* dove sono state considerate le disposizioni di legge regionale del 2012 impugnate in via principale innanzi alla Corte costituzionale. Si è scelto di evidenziare i dati più significativi dei relativi ricorsi in apposite schede per una migliore fruizione da parte del lettore.

Il *Rapporto sulla legislazione della Regione Umbria* si pone quindi come un ulteriore strumento di conoscenza della realtà normativa regionale e come mezzo per favorire una maggiore trasparenza dei processi decisionali.

Il Segretario generale  
Francesco De Carolis

Il Presidente dell'Assemblea legislativa  
Eros Brega



# 1. Parte prima - L'iniziativa legislativa


## 1.1. Le proposte di legge del 2012 e i soggetti proponenti

Nel corso del 2012 sono state presentate all'Assemblea legislativa un totale di 73 proposte di legge; di cui la gran parte (86,3%) proposte di legge regionale e poco meno del 10% proposte di modifica dello Statuto regionale. Inoltre, sono state presentate anche 4 proposte di legge alle Camere (Tabella 1).

Tabella 1. Proposte di legge, secondo la tipologia dell'atto. Anno 2012

TIPO DI ATTO	Numero proposte	%
<i>Proposte di legge regionale</i>	63	86,3
<i>Proposte di legge di modifica statutaria</i>	6	8,2
<i>Progetti di Proposta di legge alle Camere</i>	4	5,5
<b><i>Totale proposte di legge</i></b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>


Figura 1. Proposte di legge, secondo la tipologia dell'atto. Anno 2012



Il numero complessivo di proposte presentate nel 2012 risulta decisamente superiore a quello registratosi nel corso degli ultimi anni (Figura 2). Da questo punto di vista, risultano aumentate sia le proposte di legge regionale che quelle di modifica statutaria. Si noti, inoltre, che nel corso dell'ultimo quinquennio non sono mai stati presentati progetti di Proposta di legge alle Camere, se non nel 2012. In particolare i quattro atti in questione sono stati i seguenti:

- Atto n. 835 - Illiceità dell'installazione e dell'utilizzazione dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici - Ulteriori modificazioni dell'art. 110 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- Atto n. 889 - Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse;
- Atto n. 904 - Istituzione del luogo elettivo di nascita;
- Atto n. 1023 - Ulteriori modificazioni alla legge 05/02/1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).

Figura 2. Proposte di legge - Anni 2008-2012




Dal punto di vista del soggetto proponente (Tabella 2), il 71,2% delle proposte di legge risulta di iniziativa dei Consiglieri regionali; le restanti sono invece di iniziativa della Giunta regionale (27,4%), più una Proposta di legge di iniziativa popolare, riguardante, in particolare, “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” (Atto n. 874).

Non risultano invece pervenute proposte di legge né da parte degli Enti locali, né da parte del Consiglio per le Autonomie Locali.

Tabella 2. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2012

SOGGETTO PROPONENTE	Numero proposte	%
<i>Giunta regionale</i>	20	27,4
<i>Consiglieri regionali</i>	52	71,2
<i>Iniziativa popolare</i>	1	1,4
<i>Enti locali</i>	-	-
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	-	-
<b><i>Totale proposte di legge</i></b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>

Figura 3. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2012



### 1.2. Livello di aggregazione politica delle proposte di legge di iniziativa consiliare

Con riferimento al totale delle 52 proposte del 2012 di iniziativa dei soli consiglieri regionali, la metà sono state presentate da consiglieri appartenenti ai gruppi politici di maggioranza. Poco più di un quarto sono state invece le proposte di legge presentate dai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, mentre in 8 casi le proposte sono state di iniziativa mista maggioranza/minoranza firmate, in generale, dai consiglieri

appartenenti ad una medesima Commissione.

Infine, le restanti 4 proposte sono state di iniziativa dei consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (Tabella 3).

Se si considera anche il numero dei consiglieri firmatari (Tabella 4) si può notare che le proposte avanzate dai consiglieri di maggioranza, per la metà, sono state presentate da un singolo Consigliere regionale, mentre la restante metà è firmata da 2 consiglieri regionali (che nella quasi totalità dei casi appartengono allo stesso gruppo politico). Per quanto attiene invece le proposte dei consiglieri di minoranza, circa i due terzi di queste sono state firmate da un unico consigliere, mentre in 4 casi le proposte sono state firmate da tutti gli 8 consiglieri di minoranza.

Le proposte di origine mista maggioranza-minoranza sono invece in genere firmate da un elevato numero di consiglieri, proprio per la loro genesi nelle Commissioni consiliari.

**Tabella 3. Proposte di legge di iniziativa consiliare, secondo l'aggregazione politica di appartenenza. Anno 2012**

AGGREGAZIONE POLITICA DI APPARTENENZA	Numero proposte	%
<i>Consiglieri di maggioranza</i>	26	50,0
<i>Consiglieri di minoranza</i>	14	26,9
<i>Mista (maggioranza/minoranza)</i>	8	15,4
<i>Ufficio di Presidenza</i>	4	7,7
<b><i>Totale</i></b>	<b>52</b>	<b>100,0</b>

**Tabella 4. Proposte di legge di iniziativa consiliare, il numero di consiglieri firmatari e l'aggregazione politica di appartenenza. Anno 2012**

AGGREGAZIONE POLITICA DI APPARTENENZA	NUMERO CONSIGLIERI FIRMATARI			
	<i>1 Consigliere</i>	<i>Da 2 a 4 consiglieri</i>	<i>5 o più consiglieri</i>	<b><i>Totale</i></b>
<i>Consiglieri di maggioranza</i>	13	13	0	26
<i>Consiglieri di minoranza</i>	9	1	4	14
<i>Mista (maggioranza/minoranza)</i>	0	1	7	8
<i>Ufficio di Presidenza</i>	-	-	4	4
<b><i>Totale</i></b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>52</b>

Infine, per quanto riguarda le proposte di iniziativa dei consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza, quelle presentate nel corso del 2012 sono state le seguenti:

- Atto n. 940 - Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
- Atto n. 1012 - Istituzione, ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - lett. e) - del decreto - legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, di un collegio regionale dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziarie ed economica della gestione dell'ente;
- Atto n. 1066 - Modificazioni ed integrazioni della l.r. 09/12/1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e dei titolari di cariche direttive degli enti regionali);
- atto n. 1111 - Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 07/12/2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).

L'Ufficio di Presidenza si è pertanto fatto carico di assumere iniziative legislative riguardanti l'organizzazione interna dell'Assemblea legislativa e gli istituti giuridici appartenenti specificamente ai Consiglieri regionali, ed il sostegno alle popolazioni dell'Emilia colpite dal sisma del maggio 2012.

### **1.3. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento**

Se si considera la classificazione delle proposte di legge secondo il settore di intervento (Tabella 5) si può notare come la maggioranza delle proposte riguardi il settore *Servizi alla persona e alla comunità* (37,0%) e quello dell'*Ordinamento istituzionale* (32,9%). Un minore peso hanno invece avuto nel 2012 i settori *Sviluppo economico e attività produttive* (9,6%) e *Territorio, ambiente e infrastrutture* (8,2%).

Incrociando il dato del settore di intervento con quello del soggetto proponente, (Figura 4) si può notare invece come delle 9 proposte appartenenti al settore della *Finanza regionale*, la quasi totalità siano di iniziativa della Giunta regionale, trattandosi in larga parte delle leggi di bilancio. L'iniziativa dei consiglieri regionali prevale invece in tutti gli altri settori, ad eccezione di quello relativo a *Sviluppo economico ed attività produttive*, in cui prevalgono le proposte di iniziativa giuntale.

La Proposta di legge di iniziativa popolare, che come già visto, riguarda il tema del contrasto alla criminalità organizzata e della sicurezza dei cittadini, rientra a pieno titolo nel settore *Servizi alla persona e alla comunità*.

Entrando nello specifico delle materie trattate (Tabella 6), la maggioranza delle proposte rientranti nel settore *Ordinamento istituzionale* fa riferimento alla disciplina di organi regionali (12 su 24); per il settore *Servizi alla persone e alla comunità* prevalgono le proposte in materia di tutela della salute (7 su 27); per il settore *Sviluppo economico e attività produttive* vi è una leggera prevalenza della materia del turismo, infine per il settore *Territorio, ambiente e infrastrutture*, la metà delle proposte risultano in materia di territorio e urbanistica (3 su 6).

Tabella 5. Proposte di legge, secondo il settore di intervento. Anno 2012

SETTORE DI INTERVENTO	Numero proposte	%
<i>Finanza regionale</i>	9	12,3
<i>Ordinamento istituzionale</i>	24	32,9
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	27	37,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	7	9,6
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	6	8,2
<b>Totale proposte di legge</b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>

Figura 4. Proposte di legge per settore di intervento e soggetto proponente. Anno 2012






Tabella 6. Proposte di legge per settore di intervento e per materia. Anno 2012

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Numero proposte	%
<b>Finanza regionale</b>		
<i>Bilancio</i>	6	8,2
<i>Multimateria</i>	3	4,1
<b>Ordinamento istituzionale</b>		
<i>Organi della Regione</i>	12	16,4
<i>Altro</i>	3	4,1
<i>Multimateria</i>	9	12,3
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>		
<i>Beni e attività culturali</i>	1	1,4
<i>Servizi sociali</i>	1	1,4
<i>Tutela della salute</i>	7	9,6
<i>Altro</i>	6	8,2
<i>Multimateria</i>	12	16,4
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>		
<i>Artigianato</i>	1	1,4
<i>Caccia, pesca e itticoltura</i>	1	1,4
<i>Commercio, fiere e mercati</i>	1	1,4
<i>Turismo</i>	2	2,7
<i>Altro</i>	1	1,4
<i>Multimateria</i>	1	1,4
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>		
<i>Protezione della natura e dell'ambiente</i>	1	1,4
<i>Territorio e urbanistica</i>	3	4,1
<i>Trasporti</i>	1	1,4
<i>Altro</i>	1	1,4
<b>Totale proposte di legge</b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>

#### 1.4. L'esito delle proposte di legge

In questo paragrafo le proposte di legge del 2012 sono state considerate rispetto allo stato dell'iter legislativo, così come risulta alla data del 31 dicembre dello stesso anno. Per una corretta interpretazione di questi dati occorre tuttavia tenere presente che le proposte di legge, possono essere esaminate dalle Commissioni competenti fino al termine della legislatura. La non conclusione dell'iter significa pertanto che tali atti risultano giacenti, al 31 dicembre 2012, presso le competenti Commissioni per materia.

In base a quanto appena detto, una prima classificazione delle proposte di legge si può effettuare sulla base della conclusione o della non conclusione dell'iter legislativo (Tabella 7). In tal senso, per il 54,8% delle proposte di legge presentate nel 2012 l'iter legislativo risulta concluso, mentre per il restante 45,2% risulta non concluso.

In particolare, delle 40 proposte che hanno concluso l'iter, 32 risultano approvate in Aula, 2 risultano essere state respinte in Aula, 5 sono state abbinare ad altri atti nel corso dell'esame, mentre 1 è stata ritirata dal proponente. Per quanto riguarda invece le proposte con iter non ancora concluso, la quasi totalità di esse (31 su 33) risultavano, al 31 dicembre 2012, all'esame delle competenti Commissioni consiliari, mentre in 2 casi si era in attesa della definitiva estensione del testo (Tabella 8).

Tabella 7. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al 31/12/2012


STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	Numero proposte	%
<i>Concluso</i>	40	54,8
<i>Non concluso</i>	33	45,2
<b><i>Totale</i></b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>

Tabella 8. Proposte di legge, secondo lo stato dell'iter al 31/12/2012

STATO DELL'ITER LEGISLATIVO	Numero proposte	%
<i>Approvato</i>	32	43,8
<i>Respinto</i>	2	2,7
<i>Abbinato ad altro atto</i>	5	6,8
<i>Ritirato</i>	1	1,4
<i>All'esame di Commissione</i>	31	42,5
<i>In attesa di estensione del testo</i>	2	2,7
<b><i>Totale</i></b>	<b>73</b>	<b>100,0</b>

Come emerge dalla Figura 5 e come si dirà anche nella Parte Terza, l'esito dell'iniziativa legislativa è legato, in parte, al soggetto proponente: sul totale delle proposte presentate dai Consiglieri regionali, soltanto poco meno di un quarto (23,5%) ha visto concludere il proprio iter prima della fine dell'anno; al contrario, oltre l'80% delle proposte di iniziativa della Giunta regionale, ha visto concludersi il proprio iter nel corso del 2012. L'unica proposta di iniziativa popolare ha inoltre avuto un iter legislativo che si è concluso positivamente entro la fine dell'anno in esame.

**Figura 5. Proposte di legge per esito del procedimento al 31/12/2012, secondo il soggetto proponente**



## **Appendice. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del 2012**

La tabella che segue contiene gli estremi di tutte le 73 proposte di legge del 2012 con indicazione del numero dell'atto consiliare, dell'oggetto, del settore di intervento e la relativa materia, nonché del soggetto proponente indicando, inoltre, per quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali, se di provenienza dei gruppi di maggioranza o minoranza.

**Tabella 9. Elenco delle proposte di legge presentate all'Assemblea legislativa. Anno 2012**

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
711	Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale	Territorio ambiente e infrastrutture	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
714	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/08/97, n. 28 (disciplina delle attività agrituristiche)	Sviluppo economico e delle attività produttive	Turismo	Consiglieri regionali (minoranza)
715	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Giunta regionale
723	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/08/97, n. 28 (disciplina delle attività agrituristiche)	Sviluppo economico e delle attività produttive	Turismo	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
760	Integrazioni della l.r. 14/10/2008, n. 13 (disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. abrogazione della l.r. 19/06/2002, n. 12 (politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini))	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
763	Ulteriore integrazione della l.r. 27/12/2006, n. 18 (legislazione turistica regionale)	Sviluppo economico e delle attività produttive	Altro	Giunta regionale
764	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 18/11/1998, n. 37 (norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422)	Territorio ambiente e infrastrutture	Trasporti	Giunta regionale
777	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
780	Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni regionali e locali umbre	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
783	Ulteriori integrazioni della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
787	Norme a difesa del territorio - ulteriori modificazioni delle ll.rr. 18/02/2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia), 22/02/2005, n. 11 (norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e 24/03/2000, n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e modificazioni della l.r. 16/09/2011, n. 8 (semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali)	Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (maggioranza)
789	Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
790	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Finanza regionale	Multimateria	Giunta regionale
791	Modificazioni della l.r. 04/01/2010, n. 2 (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e della legge 17/02/1968, n. 108 (norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)
795	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
801	Ordinamento del bollettino ufficiale telematico della Regione Umbria	Ordinamento istituzionale	Altro	Giunta regionale
809	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n. 23 (norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
813	Ulteriore modificazione della l.r. 24/03/2000, n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale)	Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (minoranza)
835	Illiceità dell'installazione e dell'utilizzazione dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici - ulteriori modificazioni dell'art. 110 del regio decreto 18/06/1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
844	Ridefinizione delle aree contigue alle aree naturali protette - ulteriori modificazioni della l.r. 03/03/1995, n. 9 (tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette)	Territorio ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Consiglieri regionali (maggioranza/ minoranza)
851	Interventi regionali per l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
862	Norme per la prevenzione del consumo giovanile di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
868	Norme per la valorizzazione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
869	Modificazioni ulteriori ed integrazioni della l.r. 29/07/2009, n. 16 (disciplina delle manifestazioni storiche)	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
871	Soppressione dell'Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria - ulteriori modificazioni ed integrazioni delle ll.rr. 27/12/2006, n. 18 (legislazione turistica regionale) e 27/01/2009, n. 1 (società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Giunta regionale

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
874	Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Iniziativa popolare
884	Misure per il soccorso ed il trasporto sanitario - ulteriore integrazione della l.r. 20/01/1998, n. 3 (ordinamento del sistema sanitario regionale)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
887	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/05/2007, n. 17 (disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)
889	Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
894	Norme per la tutela degli animali di affezione	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali
904	Istituzione del luogo elettivo di nascita	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali
911	Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Giunta regionale
912	Ulteriori norme per la tutela degli animali di affezione - modificazioni di leggi regionali	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza)
916	Istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (minoranza)
919	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della l.r. di contabilità 28/02/2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
920	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
921	Istituzione dell'autorità regionale di vigilanza in materia di controllo sulla gestione finanziaria	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
922	Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
940	Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo	Servizi alla persona e alla comunità	Altro	Consiglieri regionali (Ufficio di Presidenza)
949	Norme per rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dei revisori contabili nominati negli enti di competenza regionale - ulteriori modificazioni della l.r. 21/03/1995, n. 11 (disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)
955	A agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in Umbria	Servizi alla persona e alla comunità	Beni e attività culturali	Consiglieri regionali (maggioranza)
956	Norme per l'accesso consapevole e responsabile del gioco lecito e per la prevenzione del gioco patologico	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
963	Disposizioni in materia di agricoltura sociale - ulteriori modificazioni della l.r. 22/02/2005, n. 13 (norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della l.r. 28/02/1994, n. 6, come integrata e modificata dalla l.r. 26/03	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
968	Ordinamento del servizio sanitario regionale	Ordinamento istituzionale	Altro	Giunta regionale
976	Modificazioni ed ulteriori integrazioni della l.r. 21/01/2010, n. 3 (disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)



NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
977	Modificazioni ed integrazioni della l.r. 10/02/2011, n. 1 (norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)	Sviluppo economico e delle attività produttive	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
983	Disposizioni per la tutela della salute degli sportivi	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza)
984	Disposizioni in materia di agricoltura sociale	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
992	Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei cannabinoidi e dei farmaci contenenti i principi attivi della cannabis	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza)
999	Ulteriori integrazioni della l.r. 22/12/2005, n. 30 (sistema integrato dei servizi socio - educativi per la prima infanzia)	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali	Giunta regionale
1008	Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 2011	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
1012	Istituzione, ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - lett. e) - del decreto - legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, di un collegio regionale dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (Ufficio di Presidenza)
1021	Norme in materia di agricoltura sociale	Servizi alla persona e alla comunità	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)
1023	Ulteriori modificazioni alla legge 05/02/1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
1024	Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - soppressione degli ambiti territoriali integrati	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Giunta regionale
1036	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
1037	Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili	Ordinamento istituzionale	Altro	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
1038	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)
1048	Modificazioni della l.r. 09/12/2011, n. 17 (misure urgenti in materia di tributi regionali)	Finanza regionale	Multimateria	Consiglieri regionali (minoranza)
1063	Norme per garantire l'indipendenza degli organi di controllo e la qualità del controllo - ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 21/03/1995, n. 11 (disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
1066	Modificazioni ed integrazioni della l.r. 09/12/1982, n. 55 (modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e dei titolari di cariche direttive degli enti regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (Ufficio di Presidenza)
1067	Ulteriori modificazioni della l.r. 26/06/2009, n. 13 (norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)	Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
1072	Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia	Sviluppo economico e delle attività produttive	Caccia, pesca e itticoltura	Giunta regionale
1075	Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ai sensi dell'art. 46 - comma 7 - della l.r. 28/02/2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
1078	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Multimateria	Consiglieri regionali (maggioranza)

NUMERO ATTO	OGGETTO	SETTORE D'INTERVENTO	MATERIA	SOGGETTO PROPONENTE
1079	Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (maggioranza)
1096	Norme in materia di tutela degli animali di affezione e lotta al randagismo	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza)
1097	Disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute	Consiglieri regionali (maggioranza/minoranza)
1100	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013	Finanza regionale	Bilancio	Giunta regionale
1102	Misure urgenti in materia di fiscalità regionale	Finanza regionale	Multimateria	Giunta regionale
1111	Disposizioni di adeguamento al decreto - legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 07/12/2012, n. 213 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)	Ordinamento istituzionale	Organi della regione	Consiglieri regionali (Ufficio di Presidenza)
1118	Testo unico in materia di artigianato	Sviluppo economico e delle attività produttive	Artigianato	Giunta regionale
1119	Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto - legge 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214 e del decreto - legge 24/01/2012, n. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 24/03/2012, n. 27 - ulteriori modificazioni ed integrazioni delle ll.rr. 03/08/1999, n. 24, 20/01/2000, n. 6 e 23/07/2003, n. 13	Sviluppo economico e delle attività produttive	Commercio, fiere e mercati	Giunta regionale



## 2. Parte seconda - Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e dei Comitati

### 2.1. Le Commissioni consiliari permanenti

Le Commissioni consiliari permanenti trovano la propria fonte nell'articolo 53 dello Statuto il quale afferma che *“L'Assemblea legislativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza dell'Assemblea legislativa, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti”*.

L'art. 15, comma 1, del Regolamento interno prevede l'istituzione di tre Commissioni consiliari permanenti, le cui competenze sono illustrate di seguito:

- *I Commissione - Affari istituzionali e comunitari:*  
Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione;
- *II Commissione - Attività economiche e governo del territorio:*  
Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità;
- *III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali:*  
Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione

professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca, Immigrazione.

La Tabella 10 riporta il numero delle sedute, il numero delle audizioni e il numero degli incontri consultivi pubblici svolti da ciascuna Commissione consiliare permanente nel corso dell'anno 2012, su materie di propria competenza, non necessariamente legati all'esame di proposte di legge. Inoltre, nella tabella è stato inserito anche il numero delle sedute di eventuali sottocommissioni costituite occasionalmente per l'esame di specifici progetti di legge che richiedevano particolari approfondimenti.

Tabella 10. Sedute, audizioni e incontri consultivi pubblici delle Commissioni consiliari permanenti. Anno 2012

SEDUTE	<i>I Commissione</i>	<i>II Commissione</i>	<i>III Commissione</i>
Numero Sedute ordinarie	46	40	35
Numero Sedute sottocommissioni	4	1	2
Numero Audizioni	3	27	7
Numero Incontri consultivi pubblici	0	1	1

### 2.1.1. L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva

L'articolo 36, comma 1, dello Statuto regionale, disciplina il procedimento legislativo ordinario, in base al quale *“Ogni progetto di legge presentato all'Assemblea legislativa, è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall'Assemblea stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.”* (Commissioni in **sede referente**).

Il procedimento in **sede redigente**, invece, è regolato dall'articolo 37 dello Statuto, il quale stabilisce che *“il Presidente assegna alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto è sempre rimessa all'Assemblea con le sole dichiarazioni di voto”*.

L'articolo 37 prevede inoltre la possibilità del passaggio dell'esame del progetto di legge in Commissione, dalla sede redigente alla sede referente: *“la Giunta o un gruppo*

*consiliare possono, prima dell'approvazione degli articoli da parte della Commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea secondo il procedimento ordinario”.*

Il procedimento ordinario deve essere comunque adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare (art 37, comma 2 dello Statuto), per le proposte di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e di iniziativa popolare (art. 28, comma 1 del Regolamento interno).

Nella Tabella 11 sono riportate le proposte di legge presentate nel corso dell'anno 2012, secondo la Commissione (permanente o speciale) competente ed il tipo di procedimento assegnato per l'esame dell'atto, mentre la Tabella 12 riporta le richieste di passaggio dalla sede redigente a quella referente, nel corso dell'esame dell'atto in Commissione. Infine, la Tabella 13 mostra la classificazione delle proposte secondo il procedimento effettivamente seguito per il loro esame e l'eventuale trasmissione in Aula.

**Tabella 11. Proposte di legge secondo il tipo di procedimento assegnato per l'esame e la Commissione competente. Anno 2012**

PROCEDIMENTO ASSEGNATO PER L'ESAME	COMMISSIONE COMPETENTE				
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Totale</i>
<b>Numero proposte di legge</b>					
<i>Sede Redigente</i>	23	15	18	0	<b>56</b>
<i>Sede Referente</i>	8	3	0	6	<b>17</b>
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>73</b>

**Tabella 12. Richieste di passaggio dall'esame in sede redigente all'esame in sede referente, secondo la Commissione competente. Anno 2012**

COMMISSIONE COMPETENTE	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Totale</i>
<i>Numero proposte di legge</i>	17	12	17	<b>46</b>

Tabella 13. Proposte di legge esaminate secondo il procedimento d'esame effettivamente seguito e la Commissione consiliare competente. Anno 2012

PROCEDIMENTO ASSEGNATO PER L'ESAME	COMMISSIONE COMPETENTE				
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Totale</i>
<i>Numero proposte di legge</i>					
<i>Sede Redigente</i>	6	3	1	0	10
<i>Sede Referente</i>	25	15	17	6	63
<b><i>Totale</i></b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>73</b>
<i>Valori percentuali</i>					
<i>Sede Redigente</i>	19,4	16,7	5,9	0,0	13,7
<i>Sede Referente</i>	80,6	83,3	94,1	100,0	86,3
<b><i>Totale</i></b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Delle 56 proposte di legge assegnate alle Commissioni in sede redigente, per ben 46 è stato richiesto il passaggio all'esame in sede referente.

Complessivamente delle 73 proposte di legge regionale del 2012, oltre l'85% sono state esaminate con il procedimento legislativo ordinario, mentre soltanto 10 proposte (13,7%) sono state esaminate in sede redigente, interessando in modo particolare la I Commissione permanente, per la quale circa il 20% del totale delle proposte assegnate, sono state esaminate in sede redigente.

Ai sensi dell'art.18, comma 1, del Regolamento interno, gli atti possono essere assegnati alle Commissioni permanenti anche in **sede consultiva**, per gli aspetti di propria competenza ai fini dell'espressione di un parere. Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo, è disciplinata la possibilità, per la Commissione cui sia stato assegnato un atto, di richiedere il parere di altra Commissione informandone il Presidente dell'Assemblea; in modo particolare, il parere da parte della I Commissione consiliare è obbligatorio sui progetti di legge che comportino spese o entrate (art. 18, commi 6). Le altre Commissioni permanenti esprimono parere in materia di Bilancio, di Piano Urbanistico Territoriale, di Piano Regionale di Sviluppo e di Documento Annuale di Programmazione, ai sensi del comma 7 dell'art.18.

Sul totale delle 73 proposte di legge, in 24 casi le Commissioni sono state coinvolte anche in sede consultiva. La Tabella 14 dà conto di tali atti, distinti in base



all'assegnazione in Commissione in sede referente/redigente e delle contemporanee assegnazioni in sede consultiva. Delle 24 proposte assegnate complessivamente alle Commissioni permanenti in sede consultiva, 9 hanno interessato la I Commissione, ed altrettante hanno previsto il parere di più Commissioni (che per la quasi totalità coinvolgono nuovamente la I Commissione).

**Tabella 14. Proposte di legge assegnate in sede consultiva, secondo la Commissione d'esame. Anno 2012**

SEDE REFERENTE/ REDIGENTE	SEDE CONSULTIVA				
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Più Commissioni</i>	<i>Totale</i>
<i>I CCP</i>	-	2	1	7	<b>10</b>
<i>II CCP</i>	1	-	3	2	<b>6</b>
<i>III CCP</i>	8	0	-	0	<b>8</b>
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>24</b>

### *2.1.2. Attività consultiva delle Commissioni permanenti sui regolamenti*

Le Commissioni consiliari permanenti svolgono attività consultiva, ai sensi dell'articolo 39<sup>1</sup> dello Statuto sulle proposte relative ai regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali (detti regolamenti sono di competenza della Giunta regionale). Per quanto riguarda i termini del parere l'articolo 30 del Regolamento interno stabilisce che: *“Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e in ogni altro caso previsto dalla legge e dal Regolamento, devono provvedere entro venti giorni dalla assegnazione, salvo termini diversi previsti dalla legge o dal Regolamento. Decorso tale termine, il parere si intende reso”*. Per quanto attiene ai dati sull'attività consultiva delle Commissioni sui regolamenti regionali, si rimanda alla Parte 5 del Rapporto.

<sup>1</sup> “Art. 39 - Potestà regolamentare.

1. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

### *2.1.3. Espletamento delle consultazioni sugli atti all'esame delle Commissioni*

L'espletamento delle attività di consultazione, ai sensi dell'art. 64 della l.r. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle istituzioni regionali), sugli atti di competenza delle Commissioni permanenti può riguardare sia proposte di legge regionale che altri tipi di atti.

Limitatamente alle proposte di legge regionale, nel corso del 2012 sono state indette forme di consultazione su un totale di 8 proposte di legge (7 audizioni e 1 incontro consultivo pubblico).

Infine, le Commissioni si sono avvalse dello strumento dell'audizione anche per quanto riguarda il Documento annuale di programmazione (DAP 2013-2015).

Si ricorda inoltre che le Commissioni permanenti durante le proprie sedute possono porre in essere ulteriori attività di tipo conoscitivo anche sotto forma di audizioni di soggetti portatori di interesse, al fine di studiare esigenze e problematiche di situazioni relative alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

### *2.2. Il Comitato per la legislazione*

Nel 2012 l'Assemblea legislativa ha continuato a svolgere la funzione di valutazione e controllo che gli viene attribuita dall'articolo 61 dello Statuto attraverso l'attività delle Commissioni consiliari permanenti ed in particolare del Comitato per la legislazione.

Il Comitato per la legislazione, disciplinato nel suo funzionamento dall'articolo 39 del Regolamento interno, ha tenuto, nel corso dell'anno 2012, 12 sedute, come specificato nel prospetto riepilogativo, proseguendo nel supporto all'attività legislativa sotto il profilo della qualità e della semplificazione normativa, nonché della valutazione delle politiche e del controllo sull'attuazione delle leggi. L'anno 2012 è stato il quinto anno di attività del Comitato insediatosi, infatti, la prima volta nel novembre del 2008.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, dello Statuto, il Comitato ha formulato, quindi, alle Commissioni competenti alcune proposte di clausole valutative sui seguenti atti:

- **Atto n. 642** - Proposta di legge di iniziativa consiliare, concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)", approvata;
- **Atto n. 874** - Proposta di legge di iniziativa popolare, concernente: "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto alla

prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, approvata;

- **Atto n. 868** - Proposta di legge di iniziativa consiliare, concernente: “Norme per la valorizzazione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica”;
- **Atto n. 711** - Proposta di legge di iniziativa consiliare, concernente: “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale”.

Il Comitato per la legislazione ha proseguito, nel corso dell'anno 2012, nell'attività - già cominciata nel 2011 - di ricognizione delle leggi regionali contenenti una clausola valutativa, al fine di verificare l'ottemperanza dell'onere informativo da parte della Giunta regionale attraverso le relazioni di ritorno all'Assemblea legislativa. Dal lavoro effettuato, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni interessate, il Comitato ha rilevato che la Giunta regionale non ha adempiuto, se non in numero limitato, all'obbligo d'invio di alcune relazioni come previsto dalle clausole e contenute nelle leggi. Conseguentemente, con decisione del Comitato stesso e dei Presidenti delle Commissioni, si è inviata, il 19 luglio 2012, una nota al Presidente della Giunta per sollecitare l'invio delle relazioni afferenti le norme contenenti clausole valutative.

Si deve segnalare che entro l'anno 2012 alcune delle relazioni previste sono state trasmesse all'Assemblea e sono state esaminate dalle Commissioni competenti.

Il Comitato per la legislazione, oltre all'inserimento delle clausole valutative, sempre sul fronte *ex ante*, ha una competenza specifica prevista dal Regolamento interno all'articolo 39, comma, 5, lett. a), dove si afferma: “*Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché l'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente*”. Proprio in virtù di tale competenza, infatti, in sede di assegnazione degli atti alle competenti Commissioni consiliari, i progetti di legge e le proposte di regolamento sono altresì assegnate anche al Comitato per la legislazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento interno. Nell'anno 2012, il Comitato ha contribuito, proprio sotto questo profilo, all'esame delle proposte di legge e dei disegni di legge, già all'esame delle Commissioni competenti, rimettendo il proprio parere, necessario, peraltro, al perfezionamento dell'iter stesso dell'atto.

Il Comitato ha inoltre espresso parere anche, e per la prima volta, sul Progetto di Testo Unico in materia di artigianato - di iniziativa della Giunta regionale (Delibera n. 960 del 30/07/2012): si tratta invero di una competenza assegnata espressamente al

Comitato per la legislazione ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. e), del Regolamento interno.

Il Comitato, infine, si è fatto promotore di un progetto di semplificazione normativa riconducibile all'elaborazione di un testo di legge di abrogazione espressa di leggi regionali formalmente vigenti, ma prive ormai di effetti giuridici, sia perché riferite a leggi abrogate implicitamente, sia perché gli effetti di talune leggi potevano ritenersi esauriti. Dall'entrata in vigore del nuovo Statuto questo è il secondo intervento che viene realizzato sulla semplificazione normativa:

- il primo, effettuato con l.r. 17 giugno 2010 n. 4, ha consentito un taglio di 136 leggi e 6 Regolamenti;
- il secondo, di cui si parla, effettuato nel 2012, con l.r. 6 dicembre 2012 n. 22, ha portato all'abrogazione di altre 78 leggi e 9 Regolamenti.

#### PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SEDUTE DEL COMITATO LEGISLAZIONE, ANNO 2012

DATA SEDUTA	ARGOMENTI TRATTATI	ATTIVITA' SVOLTA
14/06/12	<p>Relazione attività per l'anno 2011</p> <p>Predisposizione indice per la redazione del rapporto annuale sulla legislazione regionale - anno 2011</p> <p>Aggiornamento scadenze clausole valutative inserite in leggi regionali</p> <p>Progetto per la qualità della legislazione: le semplificazioni da conseguire con lo strumento abrogativo</p>	<p>Il Comitato approva la relazione annuale sulla propria attività, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del Regolamento interno, da presentare all'Assemblea.</p> <p>Il Comitato approva l'indice del rapporto annuale sulla legislazione regionale.</p> <p>Il Comitato verifica, tra le proposte di leggi all'esame delle Commissioni, quelle su cui si può prevedere la clausola valutativa e procede nell'attività di ricognizione delle leggi regionali contenenti l'articolo rubricato "clausola valutativa" al fine di verificarne la rendicontazione e lo stato degli adempimenti previsti.</p> <p>Il Comitato decide di procedere alla ricognizione di norme da abrogare.</p>

05/07/12	<p>Rendicontazione scadenze clausole valutative</p> <p>Ipotesi di nuove clausole valutative</p> <p>Progetto per la qualità della legislazione: le semplificazioni da conseguire con lo strumento abrogativo</p>	<p>Il Comitato rappresenta alla Presidenza dell'Assemblea legislativa la necessità di invitare la Giunta regionale a fornire sollecitamente e formalmente i dati e le informazioni previste dalle norme.</p> <p>Ipotesi di inserimento di clausola valutativa su alcune proposte di legge esaminate (atti nn. 642, 874, 868, 711)</p> <p>Il progetto di semplificazione normativa prevede l'abrogazione di 78 leggi. Il Comitato invia la proposta legislativa di abrogazione all'esame dei competenti uffici della Giunta regionale per le necessarie verifiche.</p>
18/07/12	<p><u>ATTO n. 919</u> - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della l.r. di contabilità 28/02/2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali</p>	<p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno ed approva le modifiche formali al disegno di legge.</p>
25/07/12	<p><u>ATTO n. 940</u> - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: "Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo."</p>	<p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.</p>
10/09/12	<p><u>ATTO n. 642</u> - Ulteriore integrazione della L.R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)</p> <p><u>ATTO n. 874</u> - Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile</p>	<p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.</p> <p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.</p>
10/10/12	<p><u>ATTO n. 868</u> - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Barberini, concernente: "Norme per la</p>	<p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.</p>

	<p>valorizzazione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica”</p> <p><u>ATTO n. 711</u> - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Chiacchieroni, concernente: “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale”</p> <p><u>Proposta di legge</u> di iniziativa dei Consiglieri Barberini, Monacelli, Cirignoni, Dottorini, Goracci, Valentino, concernente: “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili”</p> <p><u>ATTO n. 1012</u> - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: “Istituzione, ai sensi dell’art. 14 - comma 1 - lett. e) - del decreto - legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, di un Collegio regionale dei revisori dei conti quale Organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente”</p>	
23/10/12	<p><u>ATTO n. 1008</u> - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2011” e sue integrazioni (1008 Bis, 1008 Ter, 1008 Quater) - oggetti nn. 3, 4, 5, 6 del presente ordine del giorno.</p>	<p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell’art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.</p>
23/11/12	<p><u>ATTO N. 1066</u> - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l’applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)” .</p> <p><u>ATTO n. 1075</u> - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazioni del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 ai sensi dell’art. 46 - comma 7 - della legge regionale 28/02/2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni</p>	<p>Il Comitato esprime parere ai sensi dell’art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.</p>

	(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”	
28/11/12	<u>Progetto di Testo Unico in materia di artigianato</u> - di iniziativa della Giunta regionale Delibera n. 960 del 30/07/2012 - richiesta formulazione da parte della competente Commissione consiliare permanente del parere vincolante previsto dall'art. 8 - comma 1 - della l.r. 16/09/2011, n. 8. - esame in sede consultiva, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 18 e 41 del Regolamento interno	Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. e).
06/12/12	Redazione del rapporto annuale sulla legislazione regionale per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 39, comma 5 lettera d) del Regolamento interno	Il Comitato esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 39 comma 5, lett. d), del Regolamento interno.
12/12/12	<u>ATTO N. 1100</u> - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013”, Luca Barberini propone di formulare il parere  <u>ATTO N. 1102</u> - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure urgenti in materia di fiscalità regionale”, ai sensi dell'art. 39 comma 5, lettera a) del Regolamento interno.	Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.
14/12/12	<u>ATTO n. 1111</u> - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente: “Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7/12/2012, n. 213 (disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)”.	Il Comitato esprime parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. a), del Reg. interno.

### **2.3. Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale**

L'attività svolta, nel corso dell'anno 2012, dal Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Interno, si articola in due linee di lavoro:

1. monitoraggio dell'attività e degli atti degli enti dipendenti della Regione e delle società partecipate;
2. adempimenti concernenti l'attuazione delle leggi e delle deliberazioni regionali, informando anche le Commissioni competenti.

Il Comitato ha svolto, in particolare nel corso dell'anno 2012, un totale di 10 sedute, come evidenziato nella tabella che segue:

**Tabella 15. Sedute del Comitato per il monitoraggio, per tipo di seduta. Anno 2012**

<i>Sedute ordinarie</i>	<i>Sedute con audizione</i>	<i>Solo audizione</i>	<i>Totale sedute</i>
8	2	-	10

Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale ha proseguito, anche per l'anno 2012, le attività in corso di elaborazione dall'anno 2011.

Infatti, già dal mese di gennaio 2012, si è ripresa l'attività diretta ad approfondire le problematiche del controllo con riferimento alle aziende sanitarie regionali. I quattro filoni di indagine che il Comitato ha inteso sviluppare sono stati i seguenti:

1. rapporti con l'Agenzia Umbria Sanità;
2. indagine più generale sulla sanità umbra e problematiche emerse in particolare sulla mobilità extraregionale passiva e sulla spesa farmaceutica;
3. rapporto con la società Webred;
4. attività dei revisori dei conti delle aziende ASL e Ospedaliera.

Molteplici sedute del Comitato sono state dedicate ad audizioni con gli interlocutori privilegiati, in particolare con il Direttore della Direzione regionale salute e con i componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Umbria Sanità e delle altre aziende sanitarie regionali.

Il Comitato, inoltre, ai sensi dell'art. 40 comma 6, lettera b), ha deciso di svolgere due indagini conoscitive, alla data del 31 dicembre 2012 ancora in corso, aventi ad oggetto:

1. l'attuazione del piano dei rifiuti (l.r. n. 11 del 13 maggio 2009);
2. l'attuazione della legge di riforma di Sviluppo Umbria (l.r. n. 1 del 27/01/2009).



Anche in questo caso si sono tenute diverse audizioni: con riferimento al primo filone di attività è stato sentito l'Assessore alla tutela e valorizzazione ambiente, per approfondire lo stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti nonché i Presidenti degli ATI per avere chiarimenti oltre che sullo stato di attuazione del Piano regionale dei rifiuti, sulla situazione della gestione dei rifiuti nei propri ambiti.

Per la seconda indagine il Comitato ha deciso di sentire gli Assessori competenti con riferimento alle azioni relative al turismo in Umbria e allo stato dello sviluppo economico; si è concentrato poi sul tema dell'accesso al credito per le imprese umbre e per i cittadini, valutando di sviluppare ulteriormente le problematiche emerse in seno alla II Commissione consiliare permanente su iniziativa dello stesso Presidente del Comitato.

Inoltre, il Comitato ha approfondito nel corso di diverse sedute la disciplina delle nomine e designazione dei Collegi dei revisori di competenza consiliare di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, anche al fine di addivenire ad una modifica della suddetta legge.

Il Comitato, infine, ha disposto, ai sensi dell'art. 53, comma 6, dello Statuto, una indagine conoscitiva sull'attività dell'Adisu ed ha deciso di convocare, in audizioni distinte, l'Amministratore unico dell'Agenzia, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Adisu, l'Assessore regionale competente e il dirigente della Regione addetto al controllo contabile relativo.

#### ***2.4. La Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari***

Con legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 è stata istituita la Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari- ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, con il compito di:

- a) predisporre gli atti necessari ad ultimare l'attuazione dello Statuto regionale ;
- b) elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale (ai sensi dell'art. 84 dello Statuto) e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (ai sensi artt.106 e 107 del Regolamento interno).

La Commissione è composta da un Consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale ed il Presidente dell'Assemblea legislativa e ciascun Consigliere esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.

La Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, con un'unica votazione a scrutinio segreto procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente; essa è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari, inoltre, per il suo funzionamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

La Commissione termina i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea legislativa (la seduta di insediamento si è tenuta il 28 ottobre 2010).

Nell'anno 2012 la Commissione risulta composta da 11 Consiglieri, in rappresentanza di 10 Gruppi consiliari, in quanto il Gruppo misto si articola in due componenti politiche.

La Commissione, nell'anno 2012, ha complessivamente tenuto 12 sedute che hanno riguardato sia la revisione dello Statuto regionale, sia la revisione del Regolamento interno.

#### *2.4.1. Revisione dello Statuto regionale*

Si premette che al 31 dicembre 2011 le proposte di legge di modifica statutaria approvate dalla Commissione erano le seguenti:

- Atto n. 1137 - Proposta di legge di iniziativa della stessa Commissione concernente "Anomalie riscontrate in sede tecnica in Statuto" (modifiche di mero carattere tecnico e di manutenzione normativa al testo dello Statuto regionale -approvazione seduta 18 Luglio 2011). Tale atto è stato trasmesso in Assemblea ed è stato approvato in prima lettura con D.C.R. n. 218 del 12/02/2013;
- Atti nn. 222 - 296 (esame congiunto) concernente "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)", approvato nella seduta di Commissione del 11 ottobre 2011. L'atto è stato trasmesso in Assemblea ed è stato approvato in prima lettura con D.C.R. n. 219 del 12/02/2013).

Nell'anno 2012, sono state sottoposte all'esame della Commissione speciale le seguenti proposte di legge di modifica statutaria pervenute precedentemente, ovvero nel corso dell'anno 2011:

- Atto n. 1138 - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21

(Nuovo Statuto della Regione Umbria)” approvato dalla Commissione nella seduta del 21 giugno 2012, a seguito della presentazione di un emendamento sostitutivo dell'intero atto 296. L'atto è stato trasmesso in Assemblea ed è stato approvato in prima lettura con D.C.R. n. 220 del 12/02/2013;

- Atto n. 492 - “Ulteriore modificazione della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” giacente all'esame della Commissione;
- Atto n. 493- “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”. La Commissione ha approvato l'articolato nella seduta del 31 luglio 2012. L'atto è stato trasmesso in Assemblea ed è stato approvato in prima lettura con D.C.R. n. 221 del 12/02/2013.

Le Proposte di legge di modifica statutaria presentate all'esame della Commissione nel corso dell'anno 2012, sono state invece le seguenti:

- Atto n. 777 - Proposta di legge concernente “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”. La proposta non è stata accolta in Commissione;
- Atto n. 920 - Proposta di legge concernente “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16.04.2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”, giacente all'esame della Commissione;
- Atto n. 1036 - Proposta di legge concernente “Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”, acquisito agli atti 05/11/2012. L'atto è stato trasmesso in Assemblea ed è stato approvato in prima lettura con D.C.R. n. 222 del 12/02/2013;
- Atto n. 1038 - Proposta di legge concernente “Ulteriore modificazione della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”, acquisito agli atti in data 05/11/2012. L'atto è stato trasmesso in Assemblea ed è stato approvato in prima lettura con D.C.R. n. 223 del 12/02/2013;
- Atto n. 1078 - Proposta di legge, concernente “Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” - acquisito agli atti in data 26/11/2012 - giacente all'esame in Commissione;
- Atto n. 1079 - Proposta di legge concernente “Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”, acquisito agli atti in data 26/11/2012 - giacente all'esame in Commissione;

La Commissione, nelle ultime sedute dell'anno 2012, ha stabilito di inviare

all'esame dell'Aula le singole proposte di legge approvate in Commissione (6 in totale, come sopra evidenziato), mentre precedentemente aveva convenuto di trasmettere un'unica Proposta di legge statutaria il cui testo ricomprendesse tutte le proposte di modifica approvate.

#### ***2.4.2. Revisione del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa***

La proposta di deliberazione non legislativa, di iniziativa della Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari, concernente ulteriori modificazioni al Regolamento interno, è stata approvata dalla medesima nella seduta del 26 novembre 2012 (Atto n.1101). L'Assemblea, nella seduta dell'11 dicembre 2012 ne ha deliberato l'approvazione (Atto n. 200).

La revisione del Regolamento Interno consta di un primo pacchetto di modifiche, alcune delle quali ritenute prioritarie, in ragione dell'approvazione della proposta d'iniziativa dei Consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza che istituisce l'organo interno di revisione contabile, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, cambiando la natura della composizione del Collegio dei Revisori dei conti, da Consiglieri regionali a esperti esterni.

Oltre a tale modifica, di maggiore rilevanza, (abrogazione dell'art. 14 della Regolamento rubricato "Il Collegio dei Revisori dei conti") si modifica l'art. 20, comma 1 con l'intento di uniformare la disciplina degli atti sottoposti al parere del Consiglio delle Autonomie locali; altra modifica riguarda un mero adeguamento normativo, mentre si integra il comma 4 dell'art. 107 del Regolamento, prevedendo che le modificazioni e integrazioni dello stesso sono sempre di competenza della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, ove istituita.

#### ***2.5. Le Commissioni d'inchiesta***

L'articolo 54 dello Statuto prevede che l'Assemblea legislativa "*può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante l'istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari*".

Le Commissioni d'inchiesta trovano ulteriore fonte normativa nel Regolamento interno e precisamente agli articoli 36 e 37:

*Articolo 36 - Le Commissioni d'inchiesta.*

*“1. L'Assemblea dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dall'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta....”.*

*Articolo 37 - Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta.*

*“1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.*

*2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.*

*3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire all'Assemblea e disporre l'automatico scioglimento della stessa”.*

Nella IX legislatura l'Assemblea legislativa ha deliberato l'istituzione di due Commissioni d'inchiesta:

1) Commissione d'inchiesta su: **“Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata”** (Deliberazione 14 settembre 2010, n. 17);

2) Commissione d'inchiesta su: **“Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati”** (Deliberazione 22 febbraio 2012, n. 46).

Si dà conto dell'attività delle sopracitate Commissioni d'inchiesta per parte dell'anno 2012, poiché con Deliberazione n. 176 del 9 ottobre 2012 l'Assemblea legislativa ha stabilito di unificarle in un'unica Commissione d'inchiesta denominata **“Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze”**.

#### *2.5.1. Commissione d'inchiesta “Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata”*

Nell'anno 2012 la Commissione ha tenuto un totale di 10 sedute; causa le intervenute dimissioni dei membri di minoranza, si è ricostituita - a seguito della decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 17/05/2012, n. 26 - procedendo alla elezione degli organi nella seduta del 23 maggio 2012.

Nel proseguire la programmazione dei lavori impostata nell'anno precedente, la Commissione ha proceduto ad effettuare audizioni mirate per acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili a verificare il quadro della realtà regionale oggetto dell'indagine ad essa affidata, tesa ad **“appurare la presenza ed il livello di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel territorio regionale umbro”** (Deliberazione n.17 del 14

settembre 2010). Lo strumento privilegiato è stato, dunque, quello delle audizioni, che hanno permesso di mettere insieme diversi tipi di fonti e di avere un quadro generale della situazione, che rappresenta il punto di partenza, la base per un approfondimento analitico e specifico, per un lavoro successivo di monitoraggio e proposta.

Sulla scorta dell'attività d'inchiesta effettuata, la Commissione ha elaborato la Relazione per l'Assemblea che è stata svolta nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2012.

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA "INFILTRAZIONI MAFIOSE IN UMBRIA, METODOLOGIE DI CONTROLLO, PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA", ANNO 2012

N. SEDUTA	DATA RIUNIONE	OGGETTO
1	02/02/12	Incontro con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Perugia
2	23/05/12	Ricostituzione Commissione - Inseadimento - (Decisione Presidente CR 17/05/2012, n. 26) - Elezione Presidente e Vice presidente
3	30/05/12	Seduta di programmazione - decisione della Commissione in ordine all'attivazione di consulenze per l'operatività dell'Osservatorio sulle infiltrazioni mafiose
4	12/06/12	Presentazione consulenti individuati
5	28/06/12	Seduta congiunta con Commissione d'Inchiesta su "Tossicodipendenze": Audizione Dirigente Servizio programmazione socio-sanitaria - Direzione salute Regione Umbria- "Report mortalità per overdose 2011"
6	04/07/12	Seduta congiunta con la I Commissione: Audizione con i promotori della legge di iniziativa popolare concernente <i>"Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"</i> (Atto n. 874)
7	11/07/12	Incontro con Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Terni
8	26/07/12	Seduta ordinaria - presentazione della bozza della relazione da trasmettere all'Assemblea legislativa
9	13/09/12	Seduta ordinaria - elaborazione della Relazione da trasmettere all'Assemblea legislativa
10	27/09/12	Seduta ordinaria - approvazione della Relazione da trasmettere all'Assemblea legislativa

### **2.5.2. Commissione d'inchiesta "Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati"**

La Deliberazione 22 febbraio 2011, n. 46 istitutiva della Commissione fissa in cinque il numero dei Consiglieri componenti la Commissione, dei quali: tre appartenenti ai gruppi di maggioranza e due ai gruppi di minoranza.

Di seguito, si riporta stralcio del mandato conferito alla Commissione dalla Deliberazione consiliare istitutiva:

*"omissis*

*2. di stabilire che detta Commissione d'inchiesta valuti l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza delle azioni adottate per prevenire e contrastare il traffico delle sostanze, il consumo e la mortalità.*

*A tal fine la Commissione d'inchiesta dovrà, in particolare:*

- a) analizzare l'incidenza del narcotraffico nel territorio regionale;*
- b) valutare l'aspetto dell'elevato consumo di eroina e cocaina, spesso in associazione, ed il fenomeno del poliabuso, prestando particolare attenzione ai consumi fra giovanissimi;*
- c) analizzare e valutare l'incidenza di morti per overdose;*
- d) acquisire e valutare i protocolli terapeutici adottati nelle strutture deputate al trattamento dei soggetti in stato di dipendenza;*
- e) monitorare l'effettivo mantenimento degli impegni assunti con la Dgr 284 del 23 febbraio 2010;*

*La Commissione, inoltre, alla luce delle valutazioni emerse sui predetti aspetti, dovrà individuare proposte ed azioni tese a prevenire e contrastare il traffico delle sostanze, il consumo e la mortalità, azioni da trasferire all'interno di atti codificati da siglare tra la Regione, i Comuni, le Forze dell'Ordine, l'Ufficio scolastico regionale, le strutture del pubblico e del privato deputate al trattamento dei soggetti in stato di dipendenza;*  
*omissis"*

La Commissione, insediata nel mese di giugno 2011, a seguito di una modificazione nella composizione (Decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa del 21 ottobre 2011, n. 15) viene reinsediata nella seduta del 9 novembre - aggiornata al 15 dicembre 2011, procedendo all'elezione degli organi.

Nel corso dell'anno 2012 (periodo: gennaio-ottobre) la Commissione ha tenuto in totale 9 sedute, svoltesi per la maggior parte in sede di audizione. Va altresì annotato che, a seguito delle dimissioni presentate dal Vicepresidente, la Commissione è stata ricostituita (Decisione Presidente dell'Assemblea legislativa del 17/05/2012, n. 27) e reinsediata in data 23 maggio 2012, procedendo all'elezione degli organi.

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA "TOSSICODIPENDENZE,  
MORTALITÀ PER OVERDOSE E FENOMENI CORRELATI", ANNO 2012

N. SEDUTA	DATA RIUNIONE	OGGETTO
1	12/01/12	Audizione Assessore regionale alla Salute e Direzione afferente
2	26/01/12	Audizione Assessore regionale al Welfare e Direzione afferente
3	09/02/12	Audizione Sindaci dei Comuni capofila delle Zone sociali
4	23/05/12	Ricostituzione Commissione (Decisione Presidente CR 17/05/2012, n. 27) - Elezione Presidente e Vice presidente
5	05/06/12	Seduta ordinaria - programmazione lavori
6	18/06/12	Audizione Direttore Ufficio scolastico regionale per l'Umbria
7	28/06/12	Seduta congiunta con Commissione d'inchiesta su "Infiltrazioni mafiose": Audizione Dirigente Servizio programmazione socio-sanitaria - Direzione salute Regione Umbria- "Report mortalità per overdose 2011" e Responsabili Dipartimenti Dipendenze delle ASL umbre
8	20/09/12	Seduta ordinaria - riprogrammazione lavori
9	18/10/12	Audizione Comunità di accoglienza e Unità di strada

Come sopra riportato, con Deliberazione n. 176 del 9 ottobre 2012 l'Assemblea legislativa ha stabilito di unificare le due Commissioni d'inchiesta in un'unica Commissione d'inchiesta denominata "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze".

Si riporta stralcio della deliberazione istitutiva:

*"omissis*

*3. di fissare in cinque il numero dei Consiglieri regionali componenti la Commissione d'inchiesta su "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze", dei quali tre appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e due ai Gruppi consiliari di opposizione;*

*4. di stabilire che la prima riunione della Commissione d'inchiesta su "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze", sarà convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa entro la prima metà del mese di gennaio 2013;*

*5. di stabilire in dodici mesi dalla data del suo insediamento, il termine entro il quale la Commissione d'inchiesta dovrà concludere i propri lavori, disponendosi a tale data l'automatico scioglimento della Commissione medesima;*

*6. di stabilire in tre e nove mesi dalla data del suo insediamento il termine entro il quale la Commissione d'inchiesta in parola dovrà riferire alla III Commissione consiliare permanente in ordine ai propri lavori sull'inchiesta di spettanza;*

*7. di stabilire in sei e dodici mesi dalla data del suo insediamento il termine entro il quale la Commissione d'inchiesta in parola dovrà riferire all'Assemblea legislativa in ordine ai propri*



*lavori sull'inchiesta affidatale;*

*8. di confermare i compiti già affidati alle Commissioni istituite con la delibera n. 46 del 22 febbraio 2011 e la delibera n. 17 del 14 settembre 2010;*

*9. di disporre l'unificazione degli stanziamenti già previsti per l'esercizio finanziario 2012 per le Commissioni d'inchiesta su "Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata" e "Tossicodipendenze, mortalità per overdose e fenomeni correlati".*

Con Decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 3 del 17 gennaio 2013 verrà costituita la Commissione d'inchiesta denominata "Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze" - convocata per il giorno 22 gennaio per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.



### **3. Parte terza - La produzione legislativa**

#### ***3.1. L'attività dell'Assemblea e la produzione legislativa***

La Tabella 16 offre un quadro complessivo dell'attività legislativa, amministrativa e di controllo dell'Assemblea legislativa nell'anno 2012. Il numero totale di atti discussi in Aula è stato pari a 169.

Di questi, 30 hanno riguardato proposte di legge regionale (di cui 29 approvate e 1 respinta).

Le proposte di atti amministrativi sono state in complesso 31, di cui 12 riguardanti l'approvazione di Piani e Programmi presentati dalla Giunta regionale e 19 riguardanti nomine di organi ed organismi di altri enti.

Le proposte di atto interno sono state 4, di cui 2 riguardanti l'approvazione del bilancio dell'Assemblea legislativa, una riguardante modifiche al Regolamento interno ed ed una riguardante l'unificazione delle due Commissioni di inchiesta esistenti nell'unica Commissione denominata “Analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e tossicodipendenze”.

Inoltre, gli atti sottoposti all'Assemblea al fine del solo esame sono stati 8. Di questi, 4 hanno riguardato relazioni presentate da parte della Giunta regionale in attuazione di leggi regionali, ed altri 4 hanno riguardato le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sull'andamento della Regione.

Per quanto riguarda invece gli atti di sindacato ispettivo presentati dai Consiglieri regionali alla Giunta, durante il 2012, si sono svolte in Aula un totale di 50 interrogazioni.


Infine, gli atti di definizione degli indirizzi approvati, sono stati in totale 46, di cui 22 mozioni, 15 proposte di risoluzione e 9 proposte di ordine del giorno.

Rispetto alla totalità degli atti esaminati dall'Assemblea, quelli riguardanti la produzione legislativa costituiscono solo una piccola parte, che nel caso dell'anno 2012 è risultata pari al 12,4% (Figura 6).

**Tabella 16. Atti esaminati dall'Assemblea legislativa, per tipologia. Anno 2012**

TIPO DI ATTO	Numero atti	%
<i>Proposte di Legge regionale</i>	30	17,7
<i>di cui: Approvate</i>	29	17,1
<i>Respinte</i>	1	0,6
<i>Proposte di atti amministrativi</i>	31	18,3
<i>di cui: Piani e programmi</i>	12	7,1
<i>Nomine di altri Enti</i>	19	11,2
<i>Proposte di atti interni</i>	4	2,4
<i>Atti da sottoporre all'Assemblea per il solo esame</i>	8	4,8
<i>di cui: Relazioni della Giunta regionale per adempimenti</i>	4	2,4
<i>Relazioni del Collegio dei revisori dei conti</i>	4	2,4
<i>Interrogazioni svolte in Aula</i>	50	29,6
<i>Atti di indirizzo approvati</i>	46	27,2
<i>di cui: Mozioni</i>	22	13,0
<i>Proposte di risoluzione</i>	15	8,9
<i>Proposte di ordine del giorno</i>	9	5,3
<b>Totale</b>	<b>169</b>	<b>100,0</b>

**Figura 6. Atti esaminati dall'Assemblea legislativa, per tipologia. Anno 2012**



### 3.2. Le leggi regionali approvate nel 2012

Nel corso del 2012 sono state approvate un totale di 29 leggi regionali. Tale numero risulta superiore a quello registratosi nel corso degli ultimi anni, in maniera analoga a quanto visto sulle proposte di legge (Figura 7). La successiva Tabella 17 riporta gli estremi delle 29 leggi regionali promulgate.

Figura 7. Leggi regionali promulgate. Anni 2009-2012




Tabella 17. Leggi regionali promulgate. Anno 2012

NUMERO	DATA	TITOLO
1	25/01/12	Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale
2	08/02/12	Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2010
3	23/03/12	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)
4	23/03/12	Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)
5	03/04/12	Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)
6	04/04/12	Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014
7	04/04/12	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
8	04/04/12	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014
9	26/06/12	Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria

NUMERO	DATA	TITOLO
10	28/06/12	Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)
11	25/07/12	Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)
12	26/07/12	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
13	08/08/12	Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
14	27/09/12	Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo
15	05/10/12	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)
16	19/10/12	Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12
17	19/10/12	Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria
18	12/11/12	Ordinamento del servizio sanitario regionale
19	15/11/12	Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2011
20	15/11/12	Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)
21	29/11/12	Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ai sensi dell'art. 46 - comma 7 - della legge regionale 28/02/2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
22	06/12/12	Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili
23	14/12/12	Ulteriore modificazione della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
24	19/12/12	Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della l.r. 13/2000 e della l.r. 3/1996, modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007, abrogazione della l.r. 22/2005

NUMERO	DATA	TITOLO
25	19/12/12	Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)
26	20/12/12	Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
27	21/12/12	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013
28	27/12/12	Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
29	27/12/12	Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia

### **3.3. Il soggetto proponente, i settori di intervento e le materie**


Dell'insieme delle 29 leggi regionali promulgate nel corso del 2012, la maggioranza risulta di iniziativa della Giunta regionale (58,6%), poco più di un terzo di iniziativa dei Consiglieri regionali (37,9%) mentre una legge (già menzionata in termini di Proposta di legge nella Prima parte del Rapporto) risulta di iniziativa popolare (Tabella 18).

In ordine al settore di intervento (Tabella 19), si rileva che la maggior parte delle leggi promulgate nel 2012 appartiene al settore della *Finanza regionale* (34,5%) e a quello dell'*Ordinamento istituzionale* (20,7%). Incrociando il dato del settore di intervento con quello relativo al soggetto proponente (Figura 9), si può notare come le leggi regionali di iniziativa della Giunta regionale abbiano riguardato in prevalenza proprio i due settori sopra menzionati, mentre quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali hanno riguardato principalmente il settore *Sviluppo economico ed attività produttive* e quello dell'*Ordinamento istituzionale*. La legge regionale di iniziativa popolare rientra invece, come già detto in precedenza, nel settore *Servizi alla persona e alla comunità*.

**Tabella 18. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente. Anno 2012**

SOGGETTO PROPONENTE	Leggi	%
<i>Consiglieri regionali</i>	11	37,9
<i>Giunta regionale</i>	17	58,6
<i>Iniziativa popolare</i>	1	3,4
<b><i>Totale leggi</i></b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

**Figura 8. Leggi regionali promulgate, per soggetto proponente. Anno 2012**




**Tabella 19. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento. Anno 2012**

SETTORE DI INTERVENTO	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>	10	34,5
<i>Ordinamento istituzionale</i>	6	20,7
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	5	17,2
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	5	17,2
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	3	10,3
<b><i>Totale leggi</i></b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>



Figura 9. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento e soggetto proponente. Anno 2012



Rispetto alle singole materie trattate (Tabella 20), si rileva che la metà delle leggi rientranti nel settore dell'*Ordinamento istituzionale* fa riferimento alla disciplina degli Organi della Regione (3 su 6) e che la maggior parte delle leggi del settore *Finanza regionale* sono leggi di bilancio (per le quali rinvia alla Parte Quarta del Rapporto). Per quanto riguarda invece gli altri settori (*Servizi alla persona e alla comunità*, *Sviluppo economico e attività produttive* e *Territorio, ambiente e infrastrutture*) non risultano prevalenti alcune materie rispetto ad altre, in quanto è stata approvata un'unica legge regionale per ciascuna delle materie inerenti.

Infine si può notare come la categoria residuale "*Altre materie*" risulta prevalente nel caso dei *Servizi alla persona e alla comunità* (4 su 5).

Tabella 20. Leggi regionali promulgate, per settore di intervento e per materia. Anno 2012

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Leggi	%
<b>Finanza regionale</b>		
<i>Bilancio</i>	7	24,1
<i>Multimateria</i>	3	10,4
<b>Ordinamento istituzionale</b>		
<i>Organi della Regione</i>	3	10,4
<i>Altre materie</i>	3	10,4
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>		
<i>Tutela della salute</i>	1	3,4
<i>Altre materie</i>	4	13,8
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>		
<i>Caccia, pesca e itticoltura</i>	1	3,4
<i>Turismo</i>	1	3,4
<i>Altre materie</i>	3	10,4
<b>Territorio, ambiente e infrastrutture</b>		
<i>Protezione della natura e dell'ambiente</i>	1	3,4
<i>Territorio e urbanistica</i>	1	3,4
<i>Trasporti</i>	1	3,4
<b>Totale leggi</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

### 3.4. Le Commissioni permanenti interessate

La Tabella 21 raggruppa le leggi promulgate nel 2012, classificate in base alle Commissioni permanenti interessate ai fini dell'esame. Dai dati emerge come il 62,1% delle leggi approvate sia stato esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, il 24,1% dalla II Commissione consiliare permanente e soltanto il 13,8% dalla III Commissione. Ovviamente, tale classificazione riflette parzialmente quanto già visto in merito ai settori e alle materie di intervento. Infatti, il maggiore coinvolgimento della I Commissione rispetto alle altre è dovuto al fatto che la maggior parte delle leggi approvate nel 2012 afferiscono, come già detto, ai settori della *Finanza regionale* e

dell'*Ordinamento istituzionale*, mentre le materie di competenza delle altre due Commissioni, hanno avuto un ruolo più marginale nell'ambito della produzione legislativa del 2012.


Se si tiene conto anche del soggetto proponente (Figura 10), emerge come il peso delle leggi di iniziativa giunta sia maggiore tra quelle esaminate dalla I e dalla III Commissione. Al contrario, le leggi che sono state esaminate dalla II Commissione risultano quasi completamente di iniziativa dei consiglieri regionali.

Ad ogni modo, oltre a ciò si deve ricordare come l'intervento delle Commissioni permanenti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge avviene anche, in sede consultiva, attraverso l'espressione di pareri. Da questa punto di vista, nel corso del 2012, la I Commissione è stata coinvolta in sede consultiva su 3 leggi, mentre la II e la III Commissione sono state coinvolte nell'esame di 9 leggi regionali.

Tabella 21. Leggi regionali promulgate, per Commissione competente ai fini dell'esame. Anno 2012

COMMISSIONE COMPETENTE	Leggi	%
<i>I Commissione</i>	18	62,1
<i>II Commissione</i>	7	24,1
<i>III Commissione</i>	4	13,8
<b>Totale leggi</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

Figura 10. Leggi regionali promulgate, per Commissione competente ai fini dell'esame e soggetto proponente. Anno 2012



### 3.5. La tipologia di normazione


Rispetto alla tipologia della normazione (Tabella 22), si rileva che la maggior parte delle leggi promulgate è ascrivibile alla tipologia delle *leggi di settore* (quasi il 40%). Seguono poi le *leggi di bilancio* (circa il 25%), e a pari merito, le *leggi di manutenzione normativa* e quelle *istituzionali* (entrambe con il 13,8%). Le altre tipologie, sono tutte rappresentate da un'unica legge regionale approvata.

Dall'incrocio dei dati della tipologia di normazione con quelli relativi al soggetto proponente (Figura 11) emerge come per le *leggi di settore*, per quelle di *manutenzione normativa* e per le *leggi istituzionali*, l'apporto dei vari soggetti proponenti sia pressoché equivalente. Invece, il contributo dei consiglieri regionali si è concentrato in modo particolare sulle *leggi provvedimento* ed su quelle di *semplificazione normativa*, mentre per le *leggi di bilancio* l'iniziativa è propria della Giunta regionale.

Tabella 22. Leggi regionali promulgate, per tipologia della normazione. Anno 2012

TIPOLOGIA DI NORMAZIONE	Leggi	%
<i>Leggi di bilancio</i>	7	24,1
<i>Leggi di manutenzione normativa</i>	4	13,8
<i>Leggi di semplificazione normativa</i>	1	3,4
<i>Leggi di settore</i>	11	37,9
<i>Leggi intersettoriali</i>	1	3,4
<i>Leggi istituzionali</i>	4	13,8
<i>Leggi provvedimento</i>	1	3,4
<b>Totale leggi</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

Figura 11. Leggi regionali, per tipologia della normazione e soggetto proponente. Anno 2012



### 3.6. La tecnica redazionale


Analizzando la produzione legislativa del 2012 dal punto di vista della tecnica redazionale (Tabella 23), si evidenzia la preponderanza dei testi nuovi (51,7%) rispetto alle leggi di novella (20,7%). Quest'ultimo dato sull'utilizzo della tecnica della novella risulta superiore a quanto detto poc'anzi sulle leggi di manutenzione normativa, in quanto la manutenzione delle leggi può essere portata avanti sia con leggi redatte tramite novella sia con quelle redatte con tecnica mista, (che contengono sia norme nuove, che norme di modifica), ma anche con leggi completamente nuove che modificano una normativa senza agire direttamente sul testo.

Infine si noti come le leggi redatte secondo una tecnica mista rappresentano circa un quarto del totale, mentre non è stato approvato nell'anno in esame nessun Testo Unico.

Tabella 23. Leggi regionali promulgate, secondo la tecnica redazionale. Anno 2012

TECNICA REDAZIONALE	Leggi	%
<i>Testo nuovo</i>	15	51,7
<i>Novella</i>	6	20,7
<i>Tecnica mista</i>	8	27,6
<b>Totale leggi</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

Figura 12. Leggi regionali promulgate, per tecnica redazionale e soggetto proponente. Anno 2012



Incrociando i dati con quelli relativi al soggetto proponente della legge (Figura 12) si può notare come i testi nuovi siano maggiormente prevalenti nelle leggi di iniziativa dei consiglieri regionali (54,5%) piuttosto che in quelle di iniziativa giuntale (47,1%); di converso, la tecnica mista viene utilizzata maggiormente nelle leggi di iniziativa della Giunta (35,3%) rispetto a quelle dei consiglieri regionali (18,2%). Infine, il ricorso alla novellazione è stato maggiormente utilizzato nelle leggi di iniziativa consiliare.

### 3.7. La tipologia di potestà legislativa esercitata

La Tabella 24 mette in evidenza la distribuzione delle leggi regionali del 2012, secondo la potestà legislativa esercitata. A tale proposito, si può notare come il peso della potestà concorrente e quello della potestà residuale, risulta pressoché equivalente. La potestà legislativa di tipo “misto” si riscontra invece soltanto in due leggi. Se si tiene conto anche del macrosettore di intervento (Tabella 25) emerge come la potestà concorrente si verifica quasi esclusivamente per le materie rientranti nel settore della *Finanza regionale* (9 leggi su 10), ed in misura molto minore su quelle del settore *Territorio, ambiente e infrastrutture* (2 leggi su 3). Al contrario, la potestà legislativa residuale della Regione si concretizza più in particolare nei settori *Ordinamento istituzionale* (4 leggi su 6), *Servizi alla persona e alla comunità* (4 leggi su 5) e, in maniera completa, sul settore *Sviluppo economico e attività produttive*.

Tabella 24. Leggi regionali promulgate, secondo la potestà legislativa. Anno 2012

POTESTA' LEGISLATIVA	Leggi	%
<i>Concorrente</i>	13	44,8
<i>Residuale</i>	14	48,3
<i>Mista</i>	2	6,9
<b><i>Totale leggi</i></b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

Tabella 25. Leggi regionali promulgate, secondo la potestà legislativa e il settore di intervento. Anno 2012

SETTORE DI INTERVENTO	POTESTA' LEGISLATIVA			
	<i>Concorrente</i>	<i>Residuale</i>	<i>Mista</i>	<i>Totale</i>
<i>Finanza regionale</i>	9	0	1	10
<i>Ordinamento istituzionale</i>	1	4	1	6
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	1	4	0	5
<i>Sviluppo economico e att. produttive</i>	0	5	0	5
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	2	1	0	3
<b><i>Totale leggi</i></b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

### 3.8. La dimensione fisica delle leggi

La Tabella 26 riporta alcuni dati quantitativi relativi alla dimensione fisica delle leggi promulgate nel corso del 2012. In particolare, sono stati calcolati il numero medio di articoli per legge, il numero medio di commi per legge ed il numero medio di caratteri per legge, sia relativamente alla totalità delle 29 leggi promulgate, sia separatamente in base al soggetto proponente, al settore di intervento e alla tecnica redazionale utilizzata. Gli stessi dati sono anche rappresentati nella successiva Figura 13.

Le leggi di iniziativa consiliare sono in media più brevi di quelle di iniziativa della Giunta regionale.

Dal punto di vista del settore di intervento si può notare una maggiore dimensione

delle leggi riguardanti il settore dell'*Ordinamento istituzionale*; tra le leggi mediamente più brevi si trovano invece quelle relative ai settori *Servizi alla persona e alla comunità* e *Sviluppo economico e attività produttive*, che per l'anno in esame sono anche quelle - come si è visto in precedenza - in cui è maggiore l'incidenza dell'iniziativa consiliare.


Infine, se si prende in considerazione la tecnica redazionale, si può notare come le leggi che si presentano come “testi nuovi” e quelle di “novella” risultano nettamente molto più brevi di quelle redatte utilizzando una “tecnica mista”.

**Tabella 26. Dati quantitativi sulla produzione legislativa. Anno 2012**

	MEDIA ARTICOLI	MEDIA COMMI	MEDIA CARATTERI
<b>Soggetto proponente</b>			
<i>Consiglieri regionali</i>	6,5	14,1	6.409,7
<i>Giunta regionale</i>	18,9	49,4	22.626,8
<i>Iniziativa popolare</i>	17,0	33,0	14.860,0
<b>Settore di intervento</b>			
<i>Finanza regionale</i>	12,9	25,8	11.618,4
<i>Ordinamento istituzionale</i>	19,5	71,7	27.921,5
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	20,6	39,2	21.478,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	3,8	10,4	5.093,8
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	14,3	30,3	17.817,0
<b>Tecnica redazionale</b>			
<i>Testo nuovo</i>	14,1	41,7	16.477,9
<i>Novella</i>	18,5	36,3	22.619,0
<i>Tecnica mista</i>	11,1	22,9	10.892,5
<b>Totale</b>			
<b>Numero medio per legge</b>	<b>14,2</b>	<b>35,4</b>	<b>16.207,7</b>



Figura 13. Numero medio di articoli per legge. Anno 2012



### 3.9. Gli emendamenti in Aula

Circa il 40% delle leggi approvate nel 2012 (12 su 29) ha subito emendamenti in sede di discussione in Aula. A tale proposito, la Tabella 27 riporta la distribuzione delle

leggi regionali secondo la presenza di emendamenti in Aula ed il soggetto proponente. Da questi dati risulta come le leggi di iniziativa della Giunta regionale sono quelle che sono sottoposte con maggiore frequenza ad emendamenti in Aula (il 52,9% delle leggi di iniziativa giuntale, rispetto al 27,3% di quelle di iniziativa dei consiglieri regionali). Se si tiene conto del settore di intervento, si riscontra un maggior ricorso agli emendamenti in aula per le leggi che appartengono ai settori *Servizi alla persona e alla comunità* (il 60% delle leggi è stato emendato) e *Ordinamento istituzionale* (il 50% delle leggi è stato emendato); al contrario, le leggi in cui si è avuta una minore propensione all'emendamento in Aula sono quelle relative al settore *Finanza regionale*: in particolare, è stato oggetto di emendamenti il disegno di legge concernente la variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (poi L.R. 21/2012) e quello concernente le Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese (poi L.R. 7/2012).

Tabella 27. Leggi regionali promulgate, secondo la presenza di emendamenti in Aula e il soggetto proponente. Anno 2012

EMENDAMENTI IN AULA	SOGGETTO PROPONENTE			
	<i>Consiglieri regionali</i>	<i>Giunta regionale</i>	<i>Iniziativa popolare</i>	<i>Totale</i>
<i>Leggi emendate</i>	3	9	0	12
<i>Leggi non emendate</i>	8	8	1	17
<b><i>Totale leggi</i></b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

### 3.10. La durata dell'iter legislativo

La Tabella 28, e la relativa Figura 14, evidenziano la durata dell'iter legislativo concernente le leggi dell'anno 2012. Ai fini del calcolo della durata dell'iter legislativo, sono stati presi in considerazione come termine iniziale e finale di riferimento, rispettivamente, la data nella quale la Commissione competente ha iniziato l'esame dell'atto e quella in cui il medesimo è stato approvato in Aula.


Per la maggior parte delle leggi promulgate nell'anno 2012 la durata dell'iter legislativo è stata inferiore ai 30 giorni (62,1%); soltanto 5 leggi sulle 29 complessive hanno avuto un iter legislativo di durata superiore ai 60 giorni (17,2%); di queste 2 hanno avuto una durata maggiore di 180 giorni, e si tratta, in particolare, della L.R. n. 1 *“Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione dell'identità*

regionale” di iniziativa dei consiglieri regionali (440 giorni) e la L.R. n. 15 “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)*” di iniziativa della Giunta regionale (239 giorni).

Tabella 28. Leggi regionali promulgate, per durata dell'iter legislativo. Anno 2012


DURATA DELL'ITER	Leggi	%
<i>Tra 1 e 30 giorni</i>	18	62,1
<i>Tra 31 e 60 giorni</i>	6	20,7
<i>Tra 61 e 180 giorni</i>	3	10,3
<i>Oltre 180 giorni</i>	2	6,9
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>100,0</b>

Figura 14. Leggi regionali promulgate, secondo la durata dell'iter legislativo. Anno 2012



Se si considera la totalità delle leggi promulgate nel 2012, la **durata media dell'iter legislativo è stata di 58,7 giorni**. Da un punto di vista temporale, si può notare come la durata media dell'iter si stia progressivamente riducendo, nonostante risulti in lieve crescita rispetto ai dati del 2011 (Figura 15).

Figura 15. Durata media dell'iter legislativo. Anni 2009-2012




La durata media dell'iter legislativo è stata anche calcolata distinguendo le leggi promulgate sulla base del soggetto proponente, del settore di intervento, della tecnica redazionale e della dimensione fisica della legge (Tabella 29 e Figura 16).

Scomponendo il dato sulla base del soggetto proponente della legge emerge come le leggi di iniziativa della Giunta regionale presentino in media una durata dell'iter di molto inferiore a quelle di iniziativa dei Consiglieri regionali (34,1 giorni contro 91,3 giorni). Dal punto di vista del settore di intervento invece, sono le leggi che riguardano la *Finanza regionale* e quelle relative al *Territorio, ambiente e infrastrutture* quelle a cui corrisponde un iter legislativo più breve (rispettivamente 12,2 giorni e 29,3 giorni). Rispetto invece alla tecnica redazionale delle leggi, quelle che prevedono una “tecnica mista” presentano mediamente una durata dell'iter molto più breve delle altre (25,8 giorni contro i 57,8 giorni delle “novelle” e i 76,8 giorni dei “testi nuovi”). Infine, se si tiene conto della dimensione fisica della legge si può notare come quelle più brevi (contenenti fino a 20 articoli), implicano un iter legislativo più breve (in media 56 giorni), rispetto a quelle di lunghezza maggiore (oltre i 20 articoli), che implicano una maggiore durata dell'iter (70 giorni).

**Tabella 29. Durata media dell'iter legislativo, per diverse tipologie di legge. Anno 2012**

	NUMERO MEDIO DI GIORNI
<b>Soggetto proponente</b>	
<i>Consiglieri regionali</i>	91,3
<i>Giunta regionale</i>	34,1
<i>Iniziativa popolare</i>	118,0
<b>Settore di intervento</b>	
<i>Finanza regionale</i>	12,2
<i>Ordinamento istituzionale</i>	32,8
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	172,4
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	86,4
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	29,3
<b>Tecnica redazionale</b>	
<i>Testo nuovo</i>	76,8
<i>Novella</i>	57,8
<i>Tecnica mista</i>	25,8
<b>Dimensione della legge</b>	
<i>Fino a 5 articoli</i>	58,9
<i>Da 6 a 20 articoli</i>	54,1
<i>Oltre 20 articoli</i>	70,0
<b>Totale</b>	
<b><i>Durata media dell'iter</i></b>	<b>58,7</b>

Figura 16. Durata media dell'iter legislativo, per diverse classificazioni delle leggi. Anno 2012




### 3.11. L'entrata in vigore delle leggi

La Tabella 30 evidenzia le leggi promulgate nel 2012 sulla base del termine per l'entrata in vigore e del soggetto proponente. Dal punto di vista dell'entrata in vigore si rileva una sostanziale omogeneità, infatti 13 leggi sono entrate in vigore in via ordinaria (44,8%), mentre le restanti 16 sono state dichiarate urgenti (55,2%), ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale e sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Tuttavia, se si tiene conto del soggetto proponente (Figura 17), emerge come oltre i due terzi delle leggi di iniziativa della Giunta regionale siano state approvate con la dichiarazione di urgenza (76,5%); al contrario, quasi i due terzi delle leggi di iniziativa dei Consiglieri regionali sono state approvate in via ordinaria (72,7%).

Tabella 30. Leggi regionali promulgate, secondo il tipo di entrata in vigore e il soggetto proponente. Anno 2012

ENTRATA IN VIGORE	Consiglieri regionali	Giunta regionale	Iniziativa popolare	Totale
Ordinaria	8	4	1	13
Urgente	3	13	0	16
<b>Totale leggi</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

Figura 17. Leggi regionali promulgate, secondo il tipo di entrata in vigore e il soggetto proponente. Anno 2012



### **3.12. Rinvii ad atti di Giunta per l'attuazione della legge**

Il legislatore regionale talvolta nell'esercitare la sua funzione legislativa demanda a successivi atti, prevalentemente dell'esecutivo e più genericamente della Regione, ampia parte della disciplina attuativa di alcune leggi regionali. In tal modo il legislatore, si limita ad una normazione di principio, finendo per demandare all'Esecutivo alcuni adempimenti che in alcuni casi, costituiscono la condizione imprescindibile per l'effettiva attuazione della legge, nonché per il conseguente raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Nell'anno 2012 le leggi regionali che fanno rinvio ad atti successivi da approvare da parte della Giunta regionale e dell'Assemblea sono le seguenti:

- **L.R. 23 marzo 2012, n.4** - Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale);
- **L.R. 3 aprile 2012, n.5** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale);
- **L.R. 4 aprile 2012, n.7** -Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali;
- **L.R. 26 giugno 2012, n.9** - Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria;
- **L.R. 25 luglio 2012, n.11** - Ridefinizione delle aree contigue alle Aree naturali protette - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);
- **L.R. 27 settembre 2012, n.14** - Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo;
- **L.R. 5 ottobre 2012, n.15** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);
- **L.R. 19 ottobre 2012, n.16** - Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed



alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12;

- **L.R. 19 ottobre 2012, n.17** - Disciplina dei percorsi del cashmere in Umbria;
- **L.R. 12 novembre 2012, n.18** - Ordinamento del servizio sanitario regionale;
- **L.R. 15 novembre 2012, n.20** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);
- **L.R. 20 dicembre 2012, n.26** - Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Complessivamente, quindi, 12 leggi regionali sulle 29 promulgate (41%) contengono rinvii ad atti non legislativi della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

**Tabella 31. Elenco delle leggi promulgate, per tipologia di atti a cui si rinvia per gli adempimenti normativi. Anno 2012**

Leggi regionali	Regolamenti	Piani e Programmi	Atti di Giunta e DPGR	Atti dell'Assemblea legislativa
L.R. 4/2012	1 Regolamento			
L.R. 5/2012	3 Regolamenti	1 Piano	7 Atti	
L.R. 7/2012	1 Regolamento		3 atti	
L.R. 9/2012			2 Atti	
L.R. 11/2012			1 Atto	
L.R. 14/2012		1 Piano	1 Atto	
L.R. 15/2012			11 Atti	
L.R. 16/2012	1 Regolamento		3 Atti	1 Atto
L.R. 17/2012	1 Regolamento	1 Piano 1 Programma		1 Atto
L.R. 18/2012	5 Regolamenti	2 Piani	22 Atti	1 Atto
L.R. 20/2012			1 Atto	
L.R. 26/2012			1 Atto	

Nella Tabella 31 sono state elencate le leggi promulgate nel 2012, con il numero di atti per tipologia che dovranno essere posti in essere dalla Giunta per adempiere alle disposizioni normative. Si può notare che vi sono soprattutto tre leggi che prevedono numerosi rinvii per la loro attuazione, si tratta in specie della l.r. 5/2012 (Ulteriori

modifiche della legge sui trasporti ) con la previsione di 7 atti, 3 regolamenti, 1 piano; della l.r. 15/2012 (Ulteriori modificazioni delle norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) con la previsione di 11 atti e della l.r. 18/2012 sull'Ordinamento del Servizio sanitario regionale, con la previsione di 5 regolamenti, 2 piani, 22 atti, 1 atto dell'Assemblea legislativa.

Inoltre per l'anno 2012 sono state promulgate delle leggi che prevedono per la loro attuazione adempimenti da parte dell'Ufficio di Presidenza e sono le seguenti:

- **L.R. 19 dicembre 2012, n.24** - Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della l.r. 13/2000 e della l.r. 3/1996, modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007, abrogazione della l.r. 22/2005;
- **L.R. 20 dicembre 2012, n.26** - Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- **L.R. 27 dicembre 2012, n.28** - Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

## 4. Parte quarta - Le leggi di bilancio

### ***4.1. Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009 (L.R. n. 2/2012) - Legge finanziaria 2012 (L.R. n. 6/2012)***

La Legge Finanziaria Regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione (DAP), espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente. Ciò al fine di dare organicità al processo previsionale ed in stretto raccordo con la legge di bilancio annuale che rappresenta lo strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria. Il bilancio, infatti, ha la funzione di ricondurre ad unità la portata finanziaria del complesso degli interventi regionali e di autorizzare la gestione delle entrate e delle spese per ogni singolo esercizio finanziario. La finanziaria regionale non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ma solo variazioni delle aliquote dei tributi già in vigore, né può disporre nuove e maggiori spese.

La legge regionale 4 aprile 2012, all'art. 2 stabilisce che il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti, è fissato fino all'importo di euro 316.455.532,96.

L'art. 3 dispone lo stanziamento regionale per far fronte agli oneri contributivi verso gli istituti previdenziali e assicurativi per l'assicurazione agli apprendisti artigiani (art. 48 comma 9 L. 449/1997).

L'art. 4 rinvia alla tabella "C" l'esposizione dei finanziamenti agli enti dipendenti regionali ed applica agli stessi le disposizioni di cui all'art. 10 relativamente alla conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione.

L'art. 5 dispone il finanziamento nel bilancio regionale, pari a euro 2.000.000, per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/1998.

L'art. 6 stabilisce il cofinanziamento con risorse proprie dei programmi comunitari nel triennio considerato.

Gli art. 7 e 8, modificano ed integrano la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.) e la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), con particolare riferimento alle

modalità di finanziamento degli interventi. L'art. 9 approva le seguenti tabelle allegate alla legge finanziaria:

1. le tabelle A e B (comma 1), che espongono le risorse destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, distinti tra interventi correnti e interventi d'investimento;

2. la tabella C (comma 2), che espone i finanziamenti regionali delle singole leggi permanenti di spesa la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

3. la tabella D (comma 3) che dispone le autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.

L'art. 10 dispone la conservazione, fino alla loro totale estinzione, dei residui passivi, correlati a somme con vincolo di destinazione evitando così la procedura della riassegnazione dei fondi conseguenti all'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa. L'art. 11 indica le modalità di copertura finanziari degli interventi effettuati con la presente legge regionale.

#### ***4.2. Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 (L.R. n. 7/2012)***

La legge si compone di 29 articoli e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, si inserisce tra l'approvazione della legge finanziaria e quella di bilancio. Il collegato accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore e interviene anche su procedure, modalità, criteri e altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

Di seguito vengono citati i provvedimenti contenuti nella legge:

Gli articoli 1 e 2 introducono ulteriori disposizioni ed adempimenti relativamente agli eventi sismici 1982-1984 per ultimare gli interventi di ricostruzione finanziati.

L'articolo 3 dispone la riscossione diretta, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, della Regione sulle imposte di propria competenza (ADDIZIONALE IRPEF E IRAP). Le modalità di attuazione sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 4 assegna alcune risorse aggiuntive (derivanti da alcune risorse residue del DOCUP 2000-2006) al sostegno all'accesso al credito delle PMI. L'articolo 5 proroga le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati; su tale articolo, in data 2 giugno 2012, è stato promosso ricorso, ai sensi

dell'art. 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alla Corte Costituzionale in quanto disposizioni confliggenti con la normativa comunitaria e nazionale. L'articolo 6 autorizzata la spesa, per il 2012, di euro 50.000,00 per l'Attività ed interventi in materia di energia. L'articolo 7 autorizzata la spesa, per il 2012, di euro 200.000,00 per il Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale, mentre l'articolo 8 autorizzata la spesa, per il 2012, di euro 50.000,00 per gli impianti radiotelevisivi di proprietà pubblica. Il Titolo II (dall'articolo 8 al 23) modifica e integra altre leggi regionali, tra cui l'Ordinamento del sistema sanitario regionale, le Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), le Norme per l'attività edilizia, l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e i Termini per la redazione e la presentazione all'Assemblea legislativa dei progetti di testo unico della Legge sulla Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

L'articolo 24 concerne l' Interpretazione autentica dell'articolo II, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, mentre l'articolo 25 detta Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria. Infine il Titolo IV (articoli 26, 27, 28 e 29) dettano disposizioni di prima applicazione in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie, termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate e Riduzione indennità organi.

#### ***4.3. Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 (L.R. n.8/2012)***

La legge di bilancio è strumento autorizzatorio per la gestione delle entrate e delle spese e documento ricettizio delle decisioni assunte in sede di legge finanziaria (e del collegato alla manovra). Con legge di bilancio possono stabilirsi alcune quantificazioni di spesa ed in particolare:

- oneri predeterminati legislativamente;
- oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);
- stanziamenti aventi vincolo di destinazione in base a trasferimenti da parte dello Stato e altri enti;
- iscrizione del saldo finanziario positivo presunto relativo alla gestione degli anni precedenti (trattasi dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese aventi una destinazione vincolata per legge ed i cui stanziamenti vanno

reiscritti alla competenza dell'anno successivo per i medesimi scopi e finalità);

- ammontare dei fondi di riserva.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale possono essere iscritti i seguenti fondi di riserva: fondo di riserva per le spese obbligatorie; fondo di riserva per le spese imprevedute; fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. La quantificazione dei suddetti fondi è demandata alla legge di bilancio e la potestà di gestione è in capo alla Giunta regionale che con propri atti amministrativi può disporre il prelievo per finanziare spese di natura obbligatoria, imprevedute o per consentire integrazioni di stanziamenti di cassa rivelatisi insufficienti.

Nel rispetto del principio della programmazione, la Regione ha varato il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014. Le misure e gli interventi contenuti nella manovra di bilancio prevedono, quindi, in particolare le seguenti azioni:

- prosecuzione delle azioni di accompagnamento delle misure anticrisi messe in atto dalla Regione sia per facilitare l'accesso al credito delle imprese, rafforzando l'operatività dei soggetti privati operanti nel settore della garanzia, mediante l'incremento dei fondi rischi e sia la proroga, fino al 31 dicembre 2014 (prima era fino al 31/12/2013) dei benefici - a favore di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a far data dal 1/1/2009 ovvero che siano beneficiari di ammortizzatori sociali - concernenti la postergazione delle rate di mutuo stipulati per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale;
- continuità delle risorse complessivamente previste per le politiche sociali regionali e per i servizi educativi per l'infanzia nell'importo di 18,5 milioni di euro al fine di supportare gli enti locali, nonostante i tagli operati dal Governo, nello sforzo di continuare ad assicurare un livello adeguato dei servizi. In particolare viene riconfermato, per 750 mila euro, l'impegno regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o privati e per 4 milioni il sostegno alla non autosufficienza;
- prosecuzione nel finanziamento del fondo sostegno affitti per 2 milioni;
- attività promozionale turistica, spettacolo, cultura, sport e tempo libero per un importo complessivo di 8,7 milioni di euro;
- mantenimento del livello dei servizi per il trasporto pubblico e dei sistemi di mobilità per complessivi 93 milioni di euro;

- mantenimento di un adeguato livello di finanziamento del diritto allo studio, l'istruzione e le borse di studio per 11 milioni di euro;
- salvaguardia del territorio, ambiente e rifiuti per 11,4 milioni;
- prosecuzione finanziamento di interventi per la sicurezza stradale per 0,25 milioni di euro;
- adeguamento stanziamenti per interventi di protezione civile e terremoto per 9,7 milioni che comprendono la destinazione del gettito dell'imposta sulla benzina per autotrazione agli interventi di ricostruzione post-sisma del 2009 per 8 milioni.

L'obiettivo principale è stato quello di una riqualificazione della spesa utilizzando al meglio le risorse e senza incidere sui contribuenti.

La stima delle entrate regionali è stata costruita in base all'andamento tendenziale dei tributi ed entrate proprie regionali. L'Irap rappresenta, per ammontare di gettito, il tributo regionale più importante, seguito dalla tassa automobilistica e dall'addizionale Irpef. Le entrate con vincolo di destinazione comprendono la compartecipazione Iva, l'addizionale regionale all'Irpef nell'aliquota dell'1,23%, il fondo perequativo nazionale e l'Irap per le quote destinate al finanziamento della spesa sanitaria e altre entrate con vincolo di settore e/o di intervento.

Anche le spese sono state suddivise nelle due grandi categorie delle spese a libera destinazione, dove l'Amministrazione ha margini di discrezionalità ampia, e spese di natura vincolata, includendo in queste quelle relative all'assistenza sanitaria.

Le spese a libera destinazione (al netto delle operazioni creditizie), previste per il 2012, sono state articolate nelle seguenti grandi tipologie:

- spese per il personale regionale, che riguardano gli oneri per il personale in servizio presso gli uffici della Giunta regionale;
- spese per il funzionamento generale dell'ente;
- spese per il funzionamento (compreso il personale) dell'Assemblea legislativa;
- spese per interventi settoriali, finanziati con risorse proprie, ivi compresi mutui e prestiti (esclusi fondi vincolati);
- spese per rimborsi di prestiti;
- altre.

Le spese con vincolo di destinazione riguardano principalmente (circa l'85%) il servizio sanitario regionale.

L'articolo 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale n. 13/2000, elenca le appendici al bilancio regionale costituite dai bilanci di previsione dei

seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 2);

b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 3);

c) Agenzia Umbria ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 4);

d) Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Appendice n. 5);

e) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (ISUC) di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 6);

f) Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n. 7);

g) Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 8);

h) Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9).

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di bilancio ed entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 50, comma 3, della l.r. n. 13/2000, con Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 11/04/2012, è stato approvato il Bilancio di Direzione per l'esercizio finanziario 2012, quale "atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di spesa", operando in tal modo il dovuto raccordo tra le funzioni di governo esercitate con le decisioni di natura politico-finanziaria espresse nel bilancio approvato dall'Assemblea e le funzioni di gestione affidate ai Dirigenti responsabili di servizio e di unità organizzativa temporanea.

#### ***4.4. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali (L.R. n. 12/2012)***

L'articolo 1 accerta - ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 - il saldo finanziario al 31 dicembre 2011 che ammonta a complessivi 311.441.058,50 milioni di euro, di cui 50.691.572,30 relativo al bilancio 2006, 47.841.669,02 al bilancio 2007, 54.549.822,40 al bilancio 2008, 51.899.421,92 al



bilancio 2009, 56.258.713,82 al bilancio 2010 e 50.199.859,04 al bilancio 2011.

I bilanci regionali sono ispirati al cogente principio del pareggio, nel senso che le entrate devono essere sufficienti a far fronte alle spese contestualmente autorizzate con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Sotto il profilo complessivo è ammesso un disavanzo finanziario (differenza fra entrate finali e spese finali più quelle per il rimborso di prestiti, che rappresenta il ricorso al mercato) a condizione che esso sia coperto da mutui la cui stipula sia autorizzata con la stessa legge di bilancio. A tale operazione, però, vengono posti dei limiti di natura quantitativa, procedurale e qualitativa. Il limite quantitativo è rappresentato dal fatto che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento (quote capitale e quote interessi) dei mutui e dei prestiti non può superare il 25% delle entrate tributarie. Il limite procedurale consiste nel fatto che non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono. Il limite qualitativo è che i mutui o prestiti possono essere contratti esclusivamente per spese di investimento.

L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria del disavanzo di cui al precedente articolo attraverso la contrazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, di mutui e prestiti per una durata massima di ammortamento pari a 30 anni.

L'articolo 3, a norma dell'art. 82 della citata legge regionale di contabilità, accerta l'ammontare delle somme la cui destinazione è vincolata per legge. Trattasi di economie al 31 dicembre 2011 su stanziamenti di spesa correlati ad entrate aventi vincolo di destinazione e che devono essere riscritti nella competenza dell'esercizio in corso per le medesime finalità e scopi. Sono stanziamenti di spese relative, per lo più, ad assegnazioni statali e/o comunitarie che, non avendo ancora concluso l'intero percorso amministrativo-contabile (impegni e pagamenti), non rientrano nella piena discrezionalità dell'ente, ma devono essere utilizzati secondo l'obbligo di destinazione originario.

L'articolo 4 approva l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa. La perenzione amministrativa è un particolare istituto contabile che consiste nella eliminazione dei residui allo scopo di realizzare una semplificazione della tenuta dei conti. Non va confusa con la prescrizione estintiva dell'obbligazione prevista dal diritto comune: la perenzione non fa venire meno il diritto del creditore a richiedere le somme. L'applicazione della perenzione ha termini temporali diversi a seconda della tipologia di spese cui si riferisce. In particolare sono soggetti a perenzione i residui delle

spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; mentre per i residui inerenti le spese in conto capitale la perenzione opera trascorsi sette esercizi da quello di riferimento. La legge di contabilità regionale n. 13 del 28/2/2000 e s.m.i. (artt. 82 e 83) prevede un meccanismo di perenzione automatica dei residui passivi. Infatti l'articolo 82, comma 3, stabilisce che per i residui passivi correlati ad un'entrata vincolata, la legge regionale può disporre la conservazione fino alla loro totale estinzione.

L'articolo 5 ha natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.

L'articolo 6 autorizza la spesa di 400 mila euro a titolo di incremento del fondo consortile della società 3A Parco Tecnologico Agroalimentare S.C. a r.l. Il finanziamento è assicurato con le disponibilità della U.P.B. 07.2.011.

L'articolo 7, abroga l'articolo 3, lettera b) della legge regionale 43/1983 che disciplina gli anni valutabili ai fini della determinazione della misura dell'integrazione al trattamento di previdenza IPS (indennità premio servizio) previsto all' articolo 2 della medesima legge.

L'articolo 8, in conseguenza delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge, apporta variazioni alle tabelle di cui alla legge regionale n. 6/2012 (legge finanziaria regionale per il 2012).

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (riscossione diretta) prevedendo - sulla base delle modalità stabilite dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs 68/2011 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" - l'attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all'evasione in materia di compartecipazione regionale IVA.

L'articolo 10, autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e uscita in relazione alle maggiori somme accertate rispetto alla previsione con particolare riguardo all'utilizzo di contributi da terzi per interventi in materia di edizione dei cataloghi scientifici, allo sportello del consumatore e alla carta tecnica regionale. Apporta variazioni allo stanziamento delle risorse previste in bilancio a titolo di anticipazione sui fondi rimborsati da AGEA per l'attuazione delle Misure del PSR 2007- 2013.

#### **4.5. Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali (L.R. n. 21/2012)**

L'articolo 1 ha natura contabile ed amministrativa e consiste nella variazione alle poste di bilancio 2012, nonché il rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 5.075.000,00 a titolo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di Umbria Mobilità per la quota parte di competenza della Regione (20,3% di 25 milioni) in adempimento della decisione della Giunta regionale di cui alla DGR n. 1049 del 3/9/2012.

L'articolo 3 apporta integrazioni alla legge regionale 24/12/2007, n. 36 "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della regione Umbria" istituendo la compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, ai sensi di quanto disposto all'articolo 19 del D. Lgs 68/2011. Tale norma, prevede, in attuazione della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, che, a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario assicuri la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, diretti al finanziamento delle Province, in sostituzione dei quali, entro il termine del 30 novembre 2012, venga istituita una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare lo stesso importo. La determinazione della compartecipazione deve essere effettuata previo accordo in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, d'intesa con le province e l'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Con la presente legge viene, pertanto, istituita la compartecipazione alla tassa automobilistica rinviando la fissazione della misura e le modalità di determinazione, nelle more del processo di riordino delle Province, a successiva deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 68/2011.

L'articolo 4, in conseguenza delle variazioni intervenute con il presente disegno di legge, apporta variazioni all'articolo 5 e alle tabelle di cui alla legge regionale n. 6/2012 (legge finanziaria regionale per il 2012).

L'articolo 5, modifica l'importo delle risorse destinate nel bilancio di previsione al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2012 adeguandolo alle risorse risultanti dal nuovo riparto proposto con delibera CIPE del 29/10/2012 a seguito delle riduzioni disposte dal decreto legge 95/2012 (*spending review*); apporta variazioni alla

tabella 'M', di cui alla legge regionale n. 8/2012 (Legge di approvazione del bilancio di previsione 2012), così come modificata dalla l.r. n. 12/2012 (Assestamento del bilancio di previsione 2012), relativa alla destinazione della spesa sanitaria regionale.

#### ***4.6. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione del 2013 (L.R. 27/2012)***

Con Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 27 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013 - ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 - e, di conseguenza, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2012, limitatamente ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2012.

## 5. Parte quinta - La produzione regolamentare

### 5.1. Produzione regolamentare

Nel corso dell'anno 2012 sono stati emanati 16 regolamenti, di cui 7 attuativi di leggi regionali e 9 di modifica dei regolamenti in vigore (Tabella 32).

Tabella 32. Regolamenti regionali approvati. Anno 2012

NUMERO	DATA	TITOLO
1	10/01/12	Regolamento regionale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11
2	18/01/12	Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 23 novembre 2011, n. 9 (Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )
3	08/03/12	Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni)
4	20/03/12	Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6 (Regolamento di attuazione dell' art. 6 , commi 4 e 9 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese)
5	27/03/12	Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 14 (Disciplina dell'attività di tassidermia)
6	11/04/12	Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica)
7	23/05/12	Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4, 21 maggio 2008, n. 4 e 5 ottobre 2009, n. 8
8	25/05/12	Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
9	12/06/12	Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell' articolo 2, comma 4 ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)

NUMERO	DATA	TITOLO
10	13/06/12	Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente)
11	16/07/12	Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )
12	25/07/12	Norme di attuazione dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale)
13	24/08/12	Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)
14	19/10/12	Norme di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica)
15	19/10/12	Modificazioni al regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia)
16	07/11/12	Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti

## 5.2. Classificazione dei regolamenti per settore di intervento

Le Tabelle 33 e 34 che seguono riportano i regolamenti emanati nell'anno 2012, suddivisi per settore e materia di intervento (rappresentati anche nella Figura 18).

Dalla rappresentazione dei dati risulta che i regolamenti emanati riguardano maggiormente i settori *Territorio Ambiente e Infrastrutture e Sviluppo economico e attività produttive*.

Tabella 33. Regolamenti regionali, secondo il settore di intervento. Anno 2012

SETTORE DI INTERVENTO	Numero Regolamenti	%
<i>Ordinamento istituzionale</i>	2	12,5
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	4	25,0
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	5	31,3
<i>Territorio ambiente e infrastrutture</i>	5	31,3
<b><i>Totale regolamenti</i></b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>

Figura 18. Regolamenti regionali, secondo il settore di intervento. Anno 2012




Tabella 34. Regolamenti regionali, per settore di intervento e per materia. Anno 2012

SETTORE DI INTERVENTO E MATERIA	Regolamenti	%
<b>Ordinamento Istituzionale</b>		
<i>Altre materie</i>	2	12,5
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>		
<i>Servizi Sociali</i>	2	12,5
<i>Multimateria</i>	1	6,3
<i>Altre materie</i>	1	6,3
<b>Sviluppo economico e attività produttive</b>		
<i>Caccia, pesca e itticoltura</i>	1	6,3
<i>Multimateria</i>	1	6,3
<i>Turismo</i>	1	6,3
<i>Altre materie</i>	2	12,5
<b>Territorio ambiente e Infrastrutture</b>		
<i>Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti</i>	1	6,3
<i>Multimateria</i>	1	6,3
<i>Altre materie</i>	3	18,8
<b>Totale regolamenti</b>	<b>16</b>	<b>100,0</b>

### 5.3. Le Commissioni consiliari interessate

Le Commissioni Consiliari permanenti, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio sui Regolamenti emanati dal Presidente della Giunta regionale. Infatti il suddetto articolo stabilisce che: *“La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.”*

Il Regolamento interno all'articolo 30 stabilisce che le Commissioni sono chiamate ad esprimere detto parere entro venti giorni dalla assegnazione e che decorso tale termine il parere si intende reso.

La Tabella 35 riporta il numero di pareri resi dalle singole Commissioni, che coincide con il numero di Regolamenti emanati. Dai dati emerge che la II e la III Commissione hanno esaminato circa l'80% delle proposte di Regolamento.

Per quanto riguarda il contenuto del parere si osserva che le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulle 16 proposte di Regolamento e che:

- 12 pareri contengono osservazioni della Commissione;
- 4 sono stati espressi senza osservazioni.

Tabella 35. Pareri resi su regolamenti regionali, per Commissione competente. Anno 2012

COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE	Pareri	%
<i>I - Affari istituzionali e comunitari</i>	3	18,8
<i>II - Attività economiche e governo del territorio</i>	7	43,8
<i>III - Sanità e Servizi Sociali</i>	6	37,5
<b><i>Totale pareri</i></b>	<b>16</b>	<b>100</b>

### 5.4. I termini per l'emanazione dei regolamenti e loro rispetto

Il prospetto che segue individua, per i soli regolamenti di attuazione (e non per quelli che modificano un regolamento esistente), la fonte legislativa dei regolamenti emanati nel corso del 2012 con l'indicazione del termine previsto dalla legge per la sua



emanazione (ove presente), e il tempo effettivamente trascorso dall'entrata in vigore della legge regionale all'approvazione del regolamento di attuazione. Per i regolamenti di cui non erano previste scadenze per l'emanazione si è riportato il tempo intercorso dalla data dell'entrata in vigore della legge regionale.

REGOLAMENTO	ENTRATA IN VIGORE	LEGGE REGIONALE DI RIFERIMENTO	TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE	RISPETTO DEL TERMINE O MESI TRASCORSI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
1/2012	10 gennaio 2012	L.R. 23 maggio 2009, n. 11 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate	180 giorni	ritardo 24 mesi
8/2012	25 maggio 2012	L.R. 16-9-2011, n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali	90 giorni	ritardo 5 mesi
9/2012	12 giugno 2012	L.R. 23-3-2012, n. 4 Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)	-	2 mesi
12/2012	25 luglio 2012	L.R. 25-7-2006, n. 11 Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale	-	71 mesi
13/2012	24 agosto 2012	L.R. 29 luglio 2009, n. 16 Disciplina delle manifestazioni storiche	60 giorni	ritardo 34 mesi
14/2012	19 ottobre 2012	L.R. 2-2-2010, n. 6 Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica	3 mesi	ritardo 29 mesi
16/2012	7 novembre 2012	L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali	6 mesi	ritardo 26 mesi



## 6. Parte sesta - Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Pareri richiesti al CAL su proposte di legge e di regolamento

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato l'art.123 della Costituzione, aggiungendo, con l'art.7, un ultimo comma che recita:

*”In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.*

Il Nuovo Statuto della Regione Umbria (l.r.21/2005) ha recepito il dettato costituzionale, disciplinando il Consiglio delle Autonomie Locali ai seguenti articoli:

- art.28 (*Consiglio delle Autonomie Locali*) laddove si definisce “organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali” rinviando alla legge regionale la composizione dello stesso;
- art. 29 (*Competenze del Consiglio delle Autonomie Locali*) Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte all'Assemblea legislativa e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori all'Assemblea legislativa in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province”;
- art. 35, c. 1 (*Iniziativa legislativa*) Il Consiglio delle Autonomie locali è tra i titolari dell'esercizio di iniziativa delle leggi regionali.

Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (Delib. n. 141/2007) - all'art. 20 - detta norme e procedure in ordine all'espressione dei pareri da parte del Consiglio delle Autonomie Locali e all'eventuale recepimento degli stessi da parte delle competenti Commissioni e dell'Assemblea legislativa.

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” ha provveduto a normare la costituzione ed il funzionamento del CAL, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, come recita l'art.1 “...disciplina il Consiglio delle Autonomie locali quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria”.

L'organo è stato costituito con DPGR 30 dicembre 2009, n. 119 “Costituzione del Consiglio delle Autonomie locali” (BUR 20 gennaio 2010, n. 3).

Il Regolamento interno del CAL è stato approvato dal medesimo con verbale n. 2 del 6 maggio 2010.

Di seguito si riporta l'attività del CAL nell'anno 2012, con riferimento alle 18 sedute svolte, così come risulta dal sito internet istituzionale.

1. *Seduta del 27/01/2012*

- a) Presentazione al Presidente della G.R. della proposta di impugnazione in via diretta, alla Corte Costituzionale, avverso l'art. 23, commi 14-21 del D.L. 201/2011 (Proposta schema di risoluzione U.PI.). Determinazioni.

2. *Seduta del 09/02/2012*

- a) D.G.R. n.1104/2011 concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 18/11/98, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto Legislativo 19/11/97 n. 422)". Parere;
- b) Atto n. 714 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/08/97, n.28 (Disciplina delle attività agrituristiche)". Determinazioni;
- c) Atto n. 723 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/08/97, n.28". Determinazioni;
- d) Atto n. 666 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Abrogazione dell'art.124 l.r. 16/7/2011, n.8, integrativo della l.r. 24/03/2000, n.27". Determinazioni.

3. *Seduta del 08/03/2012*

- a) D.G.R. n.133 del 13/02/2012 concernente Disegno di legge: " Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 27/12/2006, n.18 "Legislazione turistica regionale". Preadozione. Parere;
- b) Atto n. 714 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/8/97, n.28 (Disciplina delle attività agrituristiche)". Determinazioni;
- c) Atto n. 666 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Abrogazione dell'art. 124 della l.r. 16/7/2011, n.8 integrativo della l.r. 24/3/2000, n. 27". Determinazioni;
- d) Atto n. 760 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Integrazione della l.r. 14/10/2008, n. 13". Abrogazione della l.r. 19/06/2002, n.12. Determinazioni.

4. *Seduta del 10/05/2012*

- a) D.G.R. n. 332/2012 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni del regolamento regionale 22/10/2008, n.8". Parere;
- b) D.G.R. n.1701/2011 avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 27/12/2006, n. 18. Parere;
- c) Atto n. 787 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Norme a difesa del territorio. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali n. 8/2011". Determinazioni;
- d) Atto n. 809 Assemblea legislativa -Proposta di legge concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n.23". Determinazioni;
- e) Atto n. 813 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni della l.r. 24/03/2000, n. 27". Determinazioni;
- f) Atto n. 760 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Integrazione della l.r. 14/10/2008, n. 13". Abrogazione della l.r. 19/06/2002, n.12. Determinazioni.

#### 5. *Seduta del 29/05/2012*

- a) D.G.R. n. 353/2012 avente per oggetto: "Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 9. Piano di riordino territoriale. Determinazioni;
- b) D.G.R. n.1383/2011 - Disegno di legge "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo". Parere;
- c) Coordinamento Nazionale dei Presidenti del CAL. Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento. Presa d'atto.

#### 6. *Seduta del 21/06/2012*

- a) D.G.R. n. 353/2012 avente per oggetto: "Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art.9. Piano di riordino territoriale". Parere.

#### 7. *Seduta del 28/06/2012*

- a) D.G.R. 609/2012 recante: "Misure di riordino e razionalizzazione dei servizi e del sistema sanitario regionale e proposta di disegno di legge: "Ordinamento del servizio sanitario regionale". Presentazione atti al CAL;
- b) D.G.R. 5 giugno 2012, n. 656 recante: "Disegno di legge: Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio gestione dei rifiuti e soppressione degli ambiti territoriali integrati". Parere;
- c) Atto n. 862 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Norme per la prevenzione del consumo giovanile di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti" Parere;

- d) Comitato di gestione del Fondo Speciale per il Volontariato. Designazione rappresentante del CAL.
8. *Seduta del 19/07/2012*
- a) D.G.R. n. 609/2012 recante: "Misure di riordino e razionalizzazione dei servizi e del sistema sanitario regionale e proposta di disegno di legge: "Ordinamento del servizio sanitario regionale". Presentazione atti al CAL;
- b) D.G.R. 5 giugno 2012, n. 656 recante: "Disegno di legge: Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio gestione dei rifiuti e soppressione degli ambiti territoriali integrati". Parere;
- c) Atto n. 862 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Norme per la prevenzione del consumo giovanile di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope". Parere;
- d) D.G.R. n. 736/2012 avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni della legge 30/2005 (Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia)". Preadozione. Parere;
- e) D.G.R. n. 754/2012 avente ad oggetto: "Modificazioni al regolamento regionale 20 maggio 2011, n .5". Parere;
- f) Comitato di gestione del fondo speciale per il Volontariato. Designazione rappresentante del CAL.
9. *Seduta del 29/08/2012*
- a) D.G.R. 5 giugno 2012, n.656 recante: "Disegno di legge: Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio gestione dei rifiuti e soppressione degli ambiti territoriali integrati". Parere;
- b) Art. 17 D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Spending Review)". Convertito in legge 7/8/2012, n. 135. Determinazioni;
10. *Seduta del 06/09/2012*
- a) D.G.R. n. 927/2012 avente per oggetto: "Ordinamento del servizio sanitario regionale". Parere.
11. *Seduta del 13/09/2012*
- a) Art. 17 D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 "Spending Review". Documento Gruppo di Lavoro. Determinazioni.
12. *Seduta del 17/09/2012*
- a) STATI GENERALI DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'UMBRIA su: Art.17 D.L. 6 Luglio

2012, n.95 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Spending Review)” Convertito in legge 7/8/2012, n.135.

13. *Seduta del 03/10/2012*

- a) Art. 17 D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 “Spending Review”. Documento Gruppo di Lavoro. Determinazioni.

14. *Seduta del 12/10/2012*

- a) D.G.R. n. 905/2012 - Direttive per l'applicazione del Patto di stabilità interno verticale per l'anno 2012. Legge 220/2010 e 183/2011. Determinazioni;
- b) Comitato di Coordinamento per la Promozione Turistica e integrata. Art. 8, l.r. 10/2012. Designazione di n. 7 rappresentanti del CAL.

15. *Seduta del 17/10/2012*

- a) D.G.R. n. 905/2012-Direttive per l'applicazione del Patto di stabilità interno verticale per l'anno 2012. Legge 220/2010 e 183/2011. Determinazioni.

16. *Seduta del 15/11/2012*

- a) Atto n. 862 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: “Norme per la prevenzione del consumo giovanile di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope”. Parere;
- b) Atto n. 894 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: “Norme per la tutela degli animali di affezione”. Parere;
- c) Atto n. 912 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: “Ulteriori norme per la tutela degli animali di affezione - Modificazioni di Legge regionali”. Parere;
- d) Atto n. 922 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: “Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione”.Parere;
- e) Atto n. 956 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: “Norme per l’accesso consapevole e responsabile del gioco lecito e per la prevenzione del gioco patologico”. Parere;
- f) Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata. Art. 8 legge regionale 10/2012. Designazione n. 7 rappresentanti del CAL.

17. *Seduta del 04/12/2012*

- a) Atto n. 862 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: “Norme per la prevenzione del consumo giovanile di bevande alcoliche e di sostanze

- stupefacenti e psicotrope”. Parere;
- b) Atto n. 912 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori norme per la tutela degli animali di affezione - Modificazioni di Legge regionali. Parere;
  - c) Atto n. 894 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Norme per la tutela degli animali di affezione". Parere;
  - d) Atto n. 956 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Norme per l'accesso consapevole e responsabile del gioco lecito e per la prevenzione del gioco patologico". Parere;
  - e) Atto n.922 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione". Parere;
  - f) D.G.R. n. 1473 del 19 novembre 2012 recante: Disegno di Legge: "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009. Preadozione". Determinazioni.

18. *Seduta del 19.12.2012*

- a) D.G.R. n.1470/2012 avente per oggetto: Disegno di legge "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del D.L. 6/12/2011 n. 201 e del D.L. 24/01/2012 n. 1. Parere;
- b) Atto n. 922 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori misure per lo sviluppo, la crescita, la competitività del sistema produttivo regionale, la semplificazione". Parere;
- c) Atto n.1096 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente "Norme in materia di tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo". Parere;
- d) Atto n.1067 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni delle legge regionale 26/6/2009, n.13. Parere Uff. di Presidenza CAL del 7/12/2012. Ratifica.

Il CAL ha espresso in totale 23 pareri (obbligatori ai sensi della l.r. 20/2008) di cui 20 favorevoli e 3 contrari. Di seguito se ne riporta l'elenco.

- 1. D.G.R. n. 1104/2011 concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 18/11/98, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto Legislativo 19/11/97 n. 422)". Parere favorevole, con osservazioni;



2. Atto n. 723 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/08/97, n.28". (attività agrituristiche) Parere favorevole, con osservazioni;
3. D.G.R. n. 133 del 13/02/2012 concernente Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 27/12/2006, n.18 "Legislazione turistica regionale". Preadozione. Parere favorevole;
4. Atto n. 714 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 14/8/97, n.28 (Disciplina delle attività agrituristiche)". Parere favorevole;
5. Atto n. 666 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Abrogazione dell'art.124 l.r. 16/7/2011, n.8, integrativo della l.r. 24/03/2000, n.27. Parere contrario;
6. D.G.R. n. 332/2012 avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni del regolamento regionale 22/10/2008, n.8" (contributo ambientale). Parere favorevole;
7. D.G.R. n. 1701/2011 avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 27/12/2006, n. 18. Parere favorevole, con osservazioni;
8. Atto n. 787 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Norme a difesa del territorio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 8/2011". Parere contrario;
9. Atto n. 809 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni della l.r. 28/11/2003, n.23". (edilizia residenziale pubblica) Parere favorevole;
10. Atto n. 760 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Integrazione della l.r. 14/10/2008, n. 13". Abrogazione della l.r. 19/06/2002, n.12 (legalità, ordine pubblico e sicurezza) Parere favorevole con raccomandazioni;
11. D.G.R. n. 1383/2011 - Disegno di legge "Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo". Parere favorevole;
12. D.G.R. n. 353/2012 avente per oggetto: "Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art.9. Piano di riordino territoriale". Parere favorevole con osservazioni;
13. D.G.R. n. 736/2012 avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni della legge 30/2005 (Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia)". Preadozione. Parere favorevole;
14. D.G.R. n. 754/2012 avente ad oggetto: "Modificazioni al regolamento regionale 20

- maggio 2011, n .5". Parere favorevole;
- 15.D.G.R. n. 656/2012, recante: Disegno di legge: "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico e del servizio gestione dei rifiuti e soppressione degli ambiti territoriali integrati". Parere favorevole con osservazioni;
  - 16.D.G.R. n. 927/2012 avente per oggetto: "Ordinamento del servizio sanitario regionale". Parere favorevole con osservazioni;
  - 17.D.G.R. 905/2012 - Direttive per l'applicazione del Patto di stabilità interno verticale per l'anno 2012. Legge 220/2010 e 183/2011. Determinazioni con osservazioni;
  - 18.Atto n. 862 Assemblea legislativa - "Norme per la prevenzione del consumo giovanile di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope". Parere favorevole con osservazioni;
  - 19.Atto n. 912 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori norme per la tutela degli animali di affezione". Parere favorevole;
  - 20.Atto n. 894 Assemblea legislativa - Proposta di legge: "Norme per la tutela degli animali di affezione". Parere contrario;
  - 21.Atto n. 956 Assemblea legislativa - Proposta di legge: "Norme per l'accesso consapevole e responsabile del gioco lecito e per la prevenzione del gioco patologico". Parere favorevole;
  - 22.D.G.R. n. 1473/2012 recante: Disegno di legge "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009". Preadozione. Parere favorevole;
  - 23.Atto n.1067 Assemblea legislativa - Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni delle legge regionale 26/6/2009, n.13. Parere Ufficio di Presidenza CAL del 7/12/2012. Parere favorevole limitato.

## 7. Parte settima - La funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali

### 7.1. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno

*L'articolo 61 dello Statuto al comma 1 recita: "L'Assemblea legislativa valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative."*

L'Assemblea legislativa della Regione Umbria quindi, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61 dello Statuto (Valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi), ha innovato la funzione di controllo e ridefinito i modi e gli strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia a questa funzione.

La "funzione di controllo" prevede che le assemblee possano:

- chiedere conto a tutti i soggetti attuatori di determinate leggi regionali notizie sullo stato di applicazione e sui risultati raggiunti;
- valutare quali effetti siano stati prodotti dalle politiche regionali sottese alle leggi regionali in esame.

Inoltre l'articolo 61 prevede l'istituzione di un nuovo organismo, il **Comitato per la legislazione**.

Anche le Commissioni consiliari sono chiamate a svolgere la funzione di controllo, infatti lo Statuto prevede altresì con l'articolo 53, comma 3, che nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni permanenti esercitano la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono all'Assemblea.

Diversi sono gli articoli, in attuazione dello Statuto, che il Regolamento interno dedica alla disciplina della funzione del controllo di attuazione e valutazione delle politiche, di seguito sono riportati:

- art. 26, comma 3 - Istruttoria in sede referente;
- art. 33 - Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari;
- art. 34 - Valutazione delle politiche pubbliche;

- art. 39 - Comitato per la legislazione;
- art. 42 - Le clausole valutative.

In particolare l'articolo 34, comma 1 dispone che le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Inoltre sempre all'articolo 34, comma 3 si prevede che **le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione** in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

## ***7.2. Le clausole valutative***

Per l'esercizio della funzione di controllo e valutazione lo strumento più innovativo utilizzato all'interno dei Consigli regionali negli ultimi anni, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, è rappresentato dalle **Clausole valutative**.

Le clausole costituiscono una disposizione normativa inserita nella legge con la quale si impegnano i soggetti tenuti all'attuazione della legge medesima a fornire periodicamente, agli organi consiliari, una serie di informazioni.

Esse superano ed integrano il tradizionale potere conoscitivo e di controllo politico conferito ai consiglieri da tutti i nuovi Statuti, ed evolvono in modo qualificato quella generica richiesta di rendicontazione sulle attività svolte, che era presente in vari testi di legge nelle più recenti legislature.

In tal modo le Assemblee legislative cessano di essere soltanto organi di produzione normativa, ma ampliano i loro compiti fino a seguire gli aspetti riguardanti l'applicazione e attuazione delle norme verificandone gli effetti prodotti anche al fine di una loro eventuale revisione futura, creando il cosiddetto "circolo virtuoso".

La natura propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a quelle leggi che, per la materia trattata, assumono particolare rilevanza e richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione ad esempio perché impegnano rilevanti risorse finanziarie.

Esse costituiscono uno strumento in grado di accrescere la "conoscenza condivisa" di cui possono disporre i Consiglieri nello svolgere la loro funzione di rappresentanti dei cittadini, creando l'occasione di scambio diretto di informazioni tra l'Assemblea e tutti gli attori che a vario titolo sono interessati dalle politiche introdotte con la legge

oggetto di valutazione, dando l'opportunità per esercitare al meglio la funzione di controllo e allo stesso tempo rafforzare la funzione di rappresentanza da parte dell'organo elettivo.

Nel corso del 2012 sono state approvate 3 leggi regionali contenenti clausole valutative: 2 in materie di competenza della III Commissione, 1 di competenza della II Commissione. Nella tabella che segue sono riportati gli estremi di tali leggi.

Tabella 36. Leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa, contenenti clausole valutative. Anno 2012

LEGGE REGIONALE	TITOLO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO
L.R. 14/2012	Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.	12
L.R. 15/2012	Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)	61
L.R. 16/2012	Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12.	15

E' da evidenziare che le tre clausole valutative inserite nelle tre leggi approvate, nascono da situazioni differenti: la prima clausola è stata inserita ed approvata durante l'esame istruttorio in Commissione; nella seconda legge, la proposta della clausola è stata elaborata da parte del Comitato per la Legislazione; nella terza invece la clausola è stata inserita direttamente nell'articolato della Proposta di legge di iniziativa popolare.

Tutto ciò testimonia, pur nella consapevolezza che si è ancor lontani da una diffusa cultura della valutazione delle politiche, una attenzione maggiore e consapevole sulla necessità per l'Assemblea di essere informata circa l'attuazione della legge e i risultati conseguiti.

Nel corso del 2012 sono pervenute all'Assemblea legislativa 5 relazioni riferite ad

altrettante leggi, che costituiscono le risposte ai quesiti delle clausole valutative inserite in leggi regionali e assegnate all'esame delle Commissioni competenti come *Atti da sottoporsi all'Assemblea ai fini del solo esame*<sup>2</sup>:

- **Atto n. 1110** - Relazione in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 16/bis, comma 2, lett. a) e b) della l.r. 16/2/2010, n. 13, come integrata dalla l.r. 04/11/2011, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia);
- **Atto n. 1068** - Relazione in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 6, comma 1 della l.r. 24/04/2007, n. 25 e successive modifiche e integrazioni (Prestito sociale d'onore - Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso);
- **Atto n. 1034** - Relazione della Giunta regionale sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia - Adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 24 della l.r. 22/12/2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);
- **Atto n. 950** - Relazione per l'anno 2011 in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 106, comma 2 della l.r. 27/12/2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale);
- Rapporto sugli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati in ambito regionale - anno 2011 - adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 39 - commi 1 e 2 - della l.r. 21/01/2010, n. 3 e successive integrazioni (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

Le prime quattro relazioni elencate sono state esaminate dalle rispettive Commissioni permanenti e trasmesse all'Assemblea che ne ha preso atto come da procedura prevista dal Regolamento per gli atti assegnati ai fini del solo esame. Per quanto riguarda la quinta relazione, al termine del 2012 l'iter non risultava ancora concluso.

Si deve comunque evidenziare che ad oggi la Giunta non ha adempiuto, se non in numero limitato, all'obbligo d'invio di alcune relazioni come previsto dalle clausole contenute nelle leggi, infatti su un numero totale di 20 leggi regionali contenenti clausole valutative, le relazioni di ritorno hanno riguardato soltanto 6 leggi.

---

2 Gli uffici predispongono una relazione tecnica sulla base delle informazioni ricevute in risposta alla clausola. L'Atto, accompagnato dalla relazione tecnica, viene trasmesso alla Commissione competente che si esprime con un voto e predispone una relazione da inviare all'Assemblea, che ne prende atto.

### **7.3. Leggi regionali e forme di rendicontazione all'Assemblea legislativa diverse dalla clausola valutativa**

Oltre alle clausole valutative contenute in alcune leggi, ci sono leggi che contengono richieste informative atte a monitorare il percorso di attuazione, a rendicontare attività e risorse utilizzate.

Già in precedenza si era sottolineata sia l'utilità di una rendicontazione concepita non come atto ispettivo sull'attività della Giunta regionale, sia l'opportunità di considerare la rendicontazione come uno degli strumenti mediante i quali può essere attivato e mantenuto il "circolo virtuoso" dell'apprendimento legislativo.

Attraverso la ricognizione delle norme regionali che prevedono forme di rendicontazione e la verifica degli esiti prodotti da tali prescrizioni poste in capo alla Giunta e ad altri soggetti attuatori, si cerca di evidenziare le dimensioni di quella che potremmo definire *l'accountability* della Regione Umbria. Ciò consentirà di verificare sia il ricorso a tale strumento da parte del Legislativo attraverso l'introduzione di norme di rendicontazione, sia le modalità di risposta dell'Esecutivo.

Nonostante in alcune leggi regionali ancora si riscontra il ricorso a forme di rendicontazione generiche, la funzione di controllo e valutazione delle politiche più rispondente alle disposizioni statutarie risulta essere lo strumento della "Clausola valutativa", di cui si ampiamente detto nel paragrafo precedente.

La presenza nell'anno 2012 di 3 leggi che utilizzano una rendicontazione più generica cioè 'invio di una relazione all'Assemblea sull'attuazione della legge, risponde ad una scelta del legislatore che per le materie trattate e per una verifica in tempi brevi ha deciso di effettuare un controllo di attuazione sugli adempimenti immediati imposti dalle norme.

Di seguito è stata riportata una tabella dove è inserito un elenco che raggruppa, in ordine cronologico, le leggi del 2012 che prevedono l'obbligo, da parte della Giunta regionale, di presentare una relazione all'Assemblea legislativa. Tra le leggi è stata inserita anche quella che prevede interventi di solidarietà nei confronti delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 2012, in questo caso è l'Ufficio di Presidenza che relaziona all'Assemblea sugli interventi realizzati grazie alla norma approvata.

TITOLO	MESE PROMULG.	PRESENTAZIONE	SCADENZA
<b>L.R. 28 giugno 2012 n. 10</b> Suppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)	Giugno	La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale <b>una relazione</b> in cui dà conto dei principi e criteri direttivi e dell'esito del processo di riorganizzazione (art. 15 c. 5)	Entro 45 giorni dalla conclusione del processo di riorganizzazione
<b>L.R. 8 agosto 2012, n. 13</b> Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo	Agosto	L'Ufficio di Presidenza illustra in <b>apposita relazione</b> al Consiglio regionale i risultati degli interventi realizzati in attuazione della presente legge	Non prevista
<b>L.R. 19 ottobre 2012 n. 17</b> Disciplina dei percorsi del Cashmere in Umbria	Ottobre	La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale <b>una relazione sullo stato di attuazione</b> degli interventi finanziati nell'anno precedente, con particolare riferimento al quadro dei contributi assegnati e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ammessi ai benefici (art. 11)	Entro il 28 Febbraio di ogni anno
<b>L.R. 15 novembre 2012 n. 18</b> Ordinamento del Servizio sanitario regionale	Novembre	La Giunta regionale predispone, al completamento di ogni ciclo di pianificazione sanitaria regionale, <b>la relazione sanitaria</b> sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale, sulla base di un apposito sistema di indicatori individuati dalla Giunta stessa (art. 39 c. 3)  La Giunta regionale sulla base della relazione aziendale, predispone con cadenza annuale <b>una relazione di monitoraggio e valutazione</b> sull'attività dei direttori generali e sullo stato di attuazione della programmazione regionale. La relazione viene trasmessa al Consiglio regionale (art. 40 c.4)	Al termine di ogni ciclo di pianificazione sanitaria  Scadenza annuale



## 8. Parte ottava - Il riordino normativo

### **8.1. Testi Unici di riordino e semplificazione. Attuazione dell'art. 40 dello Statuto regionale**

In base all'articolo 40 dello Statuto è stata adottata la **legge di autorizzazione 16 settembre 2011, n. 8** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali) che, specificamente con gli artt. 5, 6, 7 e 8, ha dato per la prima volta avvio al procedimento diretto all'approvazione di testi unici per il riordino normativo e la semplificazione amministrativa.

In forza delle disposizioni come sopra richiamate, si possono individuare diversi passaggi procedurali che schematicamente qui di seguito si riportano:

- la Giunta regionale è chiamata a redigere il progetto di testo unico di riordino e semplificazione che preadotta con propria deliberazione, trasmettendolo poi all'Assemblea legislativa per l'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Commissione consiliare;
- contestualmente all'assegnazione alla competente Commissione permanente dell'atto di preadozione del progetto di testo unico, come sopra ricordato, lo stesso atto viene altresì assegnato al Comitato per la legislazione per il parere ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera e), del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;
- dalla data di trasmissione all'Assemblea della deliberazione di preadozione inizia a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale la Commissione permanente deve esprimersi e formulare il suddetto parere da rimettere alla Giunta;
- durante i 60 giorni previsti per rendere il parere rimane sospeso il termine assegnato dalla legge di autorizzazione per la presentazione all'Assemblea legislativa, da parte della Giunta regionale, del progetto di testo unico. Tale legge ha previsto diverse tempistiche in relazione a 6 diverse materie che dovranno appunto confluire in altrettanti Testi unici, ovvero agricoltura, artigianato, commercio, turismo, governo del territorio e sanità e servizi sociali;
- nel formulare il parere la Commissione è chiamata a verificare se nel testo preadottato sono stati rispettati i principi e criteri direttivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 relativi rispettivamente al riordino normativo, alla semplificazione

procedimentale e provvedimentale e alla sussidiarietà orizzontale. Degli eventuali scostamenti si darà atto nel parere. La Commissione non potrebbe quindi apportare modifiche sostanziali al testo;

- una volta rimesso il parere da parte della Commissione competente, ricomincia a decorrere il termine per la Giunta ai fini dell'adozione definitiva del progetto, previo adeguamento ad eventuali rilievi di cui al suddetto parere;
- la deliberazione di adozione del progetto di testo unico è quindi trasmessa all'Assemblea legislativa. A questo punto da parte degli uffici dell'Assemblea legislativa verrà effettuata una verifica di conformità del rispetto del parere già formulato dalla Commissione e rimessi gli esiti alla Commissione stessa. Se non si rilevano difformità l'atto viene trasmesso direttamente all'Aula per l'approvazione con le sole dichiarazioni di voto.

Tanto premesso, l'allegato A) della citata l.r. 8/2011, con riferimento ai testi unici in materia di artigianato e turismo, prevedeva quale termine iniziale per la redazione degli stessi, rispettivamente, quello dell'1/03/2012 e quello dell'1/06/2012; invece, quale termine finale per la presentazione dei medesimi testi all'Assemblea legislativa, prevedeva, rispettivamente, quello del 30/09/2012 e quello del 31/12/2012.

Ed invero, in data 28/09/2012 è stato trasmesso all'Assemblea legislativa, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Commissione consiliare, il progetto di testo unico di riordino e semplificazione in materia di artigianato che è stato preadottato dalla giunta regionale con deliberazione n. 960 del 30/07/2012.

In merito a detto progetto, in data 29/11/2012 la II Commissione consiliare permanente e il Comitato per la legislazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8/2011, nonché ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera e), del Regolamento interno dell'Assemblea, formulando contestualmente alcune osservazioni trasmesse alla Giunta regionale unitamente al parere medesimo. Quest'ultimo è stato trasmesso quindi alla Giunta regionale la quale successivamente, in data 28/12/2012, ha, a sua volta, trasmesso all'Assemblea legislativa la deliberazione di adozione del progetto di testo unico secondo la tempistica sopra delineata.

Infine, in data 28/12/2012 è stato trasmesso all'Assemblea legislativa, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Commissione consiliare, il progetto di testo unico di riordino e semplificazione in materia di turismo

che è stato preadottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1503 del 26/11/2012.

## **8.2. Le leggi regionali abrogate**

Di seguito si riportano le leggi abrogate nel corso dell'anno 2012 (totale n. 82), con l'indicazione iniziale della specifica norma di abrogazione:

A) Le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall'**art. 12, comma 1 della L.R. 26 giugno 2012, n. 9** (Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria):

1. **L.R. 20 dicembre 2000, n. 39** - Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione.

B) Le leggi sotto indicate (n. 6) sono state abrogate dall'**art. 61, comma 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18** (Ordinamento del servizio sanitario regionale):

1. **L.R. 20 gennaio 1998, n. 3** (Ordinamento del sistema sanitario regionale);

2. **L.R. 27 marzo 2000, n. 29** (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

3. **L.R. 23 febbraio 2005, n. 16** (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali);

4. **L.R. 17 febbraio 2005, n. 17** (Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità);

5. **L.R. 16 maggio 2007, n. 16** (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e abrogazione della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES), così come modificata dall'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4).

6. **L.R. 24 novembre 2009, n. 23** (Requisiti del direttore amministrativo di

Azienda sanitaria regionale).

- C) Le leggi sotto indicate (n. 73) sono state abrogate dall'art. 2, comma 1 - **Allegato A della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22** (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili):
1. **L.R. 31 ottobre 1972, n. 25** - Norme relative alla assegnazione di buoni libro agli studenti delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 1972-1973;
  2. **L.R. 22 ottobre 1973, n. 35** - Concessione indennità di missione al personale comandato presso la Regione dell'Umbria;
  3. **L.R. 28 dicembre 1973, n. 47** - Fusione tra l'Ente ospedaliero "Riuniti Ospedali Santa Maria della Misericordia e San Nicolò degli Incurabili" con l'Ente ospedaliero "Pietro Grocco" di Perugia;
  4. **L.R. 23 novembre 1974, n. 60** - Soppressione degli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni;
  5. **L.R. 13 dicembre 1974, n. 67** - Assegnazione contributo annuo all'Associazione regionale spedali umbri (ARSU);
  6. **L.R. 21 gennaio 1975, n. 5** - Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido;
  7. **L.R. 22 gennaio 1975, n. 6** - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45. Aumento stanziamento per contributi alle scuole materne;
  8. **L.R. 14 maggio 1975, n. 28** - Norme in attuazione degli interventi previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, relativa a provvedimenti urgenti per la zootecnia;
  9. **L.R. 19 maggio 1975, n. 30** - Aumento della partecipazione regionale al capitale della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40;
  10. **L.R. 25 febbraio 1976, n. 9** - Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili nido;
  11. **L.R. 25 febbraio 1976, n. 10** - Modifica alla legge regionale 26 maggio 1975, n. 38: Costituzione di un Centro studi giuridici e politici;
  12. **L.R. 16 marzo 1976, n. 12** - Provvedimento di fusione degli Enti ospedalieri di Città di Castello e di Umbertide;
  13. **L.R. 30 aprile 1976, n. 19** - Legge regionale 22 gennaio 1975, n. 6: "Ulteriore aumento stanziamento per contributi alle scuole materne per l'anno 1975";

14. L.R. **12 maggio 1976, n. 22** - Disposizione integrativa della legge regionale 23 novembre 1974, n. 60;
15. L.R. **21 luglio 1976, n. 33** - Aumento della partecipazione regionale al capitale della Società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40;
16. L.R. **11 gennaio 1977, n. 3** - Fusione degli Enti ospedalieri di Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicale e Passignano sul Trasimeno;
17. L.R. **31 maggio 1977, n. 25** - Approvazione dello statuto del Centro studi giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio 1975, n. 38;
18. L.R. **6 luglio 1977, n. 33** - Legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45: Aumento stanziamento per contributi scuole materne;
19. L.R. **12 agosto 1977, n. 44** - Contributo per le zone terremotate del Friuli;
20. L.R. **17 ottobre 1977, n. 55** - Abrogazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 37: Istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazione sull'attività formativa - I.U.R.S.A.F.;
21. L.R. **21 agosto 1978, n. 42** - Proposta di legge a favore dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1 giugno 1977, n. 285;
22. L.R. **24 agosto 1978, n. 44** - Norme transitorie per l'applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel settore dell'assistenza scolastica;
23. L.R. **25 agosto 1978, n. 49** - Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione;
24. L.R. **14 dicembre 1978, n. 70** - Integrazione della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
25. L.R. **11 gennaio 1979, n. 1** - Norme per il finanziamento dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45;
26. L.R. **16 gennaio 1979, n. 7** - Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;
27. L.R. **11 giugno 1979, n. 25** - Autorizzazione all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria alla contrazione di un mutuo di lire 6.240 milioni per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione 1978 e precedenti;
28. L.R. **22 agosto 1979, n. 45** - Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 23 marzo 1977, n. 473, avente per oggetto: "Legge regionale -

- Riapprovazione conto consuntivo regionale dell'esercizio finanziario 1973";
29. L.R. **3 gennaio 1980, n. 2** - Provvidenze per il ripristino delle attività didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979;
30. L.R. **11 novembre 1980, n. 69** - Piano di attività di formazione professionale 1980/81. Proroga termini. Legge regionale 25 agosto 1978, n. 47;
31. L.R. **15 dicembre 1980, n. 75** - Autorizzazione all'ESAU ad assumere un mutuo di lire 3.490.000.000 per ulteriori fabbisogni finanziari degli esercizi 1979 e 1980;
32. L.R. **23 dicembre 1980, n. 76** - Disciplina temporanea delle assunzioni a termine nei centri regionali di formazione professionale;
33. L.R. **23 luglio 1981, n. 44** - Modifica tabella annessa alla legge regionale n. 57 del 28 maggio 1980, concernente: "Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";
34. L.R. **8 marzo 1982, n. 9** - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7. Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria;
35. L.R. **19 ottobre 1982, n. 47** - Norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali;
36. L.R. **20 febbraio 1984, n. 6** - Modificazione legge regionale 19 ottobre 1982, n. 47. Norme per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali;
37. L.R. **20 febbraio 1984, n. 8** - Integrazione della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9. Rimborso delle spese di permanenza nella sede e di missioni ai consiglieri regionali;
38. L.R. **3 dicembre 1984, n. 47** - Modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, così come modificata con legge regionale 23 luglio 1981, n. 44, relativamente alla determinazione della tassa di concessione per la costituzione e l'esercizio di aziende faunistico-venatorie;
39. L.R. **22 aprile 1985, n. 21** - Integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38. Costituzione di un Centro studi giuridici e politici;
40. L.R. **26 aprile 1985, n. 24** - Rettifica della tabella allegata alla legge regionale 3 dicembre 1984, n. 47;
41. L.R. **2 aprile 1986, n. 11** - Ulteriore integrazione della L.R. 28 maggio 1980,

- n. 57. Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali;
42. **L.R. 23 giugno 1986, n. 23** - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali, con effetto dall'anno 1987. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57;
43. **L.R. 22 agosto 1986, n. 38** - Differimento della decorrenza dell'effetto di alcune norme recate dalla legge regionale 26 maggio 1986, n. 20 concernente disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
44. **L.R. 21 maggio 1987, n. 28** - Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso;
45. **L.R. 21 dicembre 1987, n. 56** - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1988. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57;
46. **L.R. 29 febbraio 1988, n. 6** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali;
47. **L.R. 6 aprile 1988, n. 12** - Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni;
48. **L.R. 23 maggio 1988, n. 16** - Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di Aziende faunisticovenatorie;
49. **L.R. 24 ottobre 1989, n. 35** - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1990. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57;
50. **L.R. 14 gennaio 1991, n. 1** - Aumento delle tasse sulle concessioni regionali con effetto dall'anno 1991. Ulteriore modificazione della L.R. 28 maggio 1980, n. 57;
51. **L.R. 12 marzo 1991, n. 4** - Ulteriore modificazione della L.R. 26 febbraio 1981, n. 9 "Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali";
52. **L.R. 27 gennaio 1993, n. 2** - Approvazione del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 6 agosto 1991, n. 19;
53. **L.R. 30 marzo 1995, n. 18** - Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

54. **L.R. 11 luglio 1996, n. 15** - Modificazione ed integrazione della L.R. 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della s.p.a. denominata "C.R.U.E.D." s.p.a. Mediante trasformazione del C.R.U.E.D.;
55. **L.R. 12 luglio 1996, n. 16** - Abrogazione dell'art. 26 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28 - Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
56. **L.R. 22 aprile 1997, n. 15** - Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale;
57. **L.R. 2 ottobre 1997, n. 29** - Modificazioni della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 - Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione e sulla dirigenza regionale;
58. **L.R. 5 novembre 1997, n. 34** - Ulteriore integrazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi;
59. **L.R. 12 dicembre 1997, n. 44** - Ulteriore modificazione della L.R. 26 febbraio 1981, n. 9 - Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali;
60. **L.R. 23 febbraio 1998, n. 7** - Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale;
61. **L.R. 16 aprile 1998, n. 13** - Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 19 ottobre 1997, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;
62. **L.R. 9 giugno 1998, n. 19** - Strutture operative nell'agricoltura: disciolto ESAU ed ARUSIA;
63. **L.R. 31 luglio 1998, n. 26** - Modificazione della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 - Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie;
64. **L.R. 11 febbraio 2000, n. 10** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante "Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli Enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28";
65. **L.R. 30 agosto 2000, n. 34** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R.



- 21 ottobre 1997, n. 31 - Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28;
66. **L.R. 7 marzo 2002, n. 2** - Ulteriore modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali;
67. **L.R. 16 dicembre 2002, n. 32** - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
68. **L.R. 23 dicembre 2002, n. 35** - Norme in attuazione dell'art. 12 - comma 3 - della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Personale del servizio idrico integrato;
69. **L.R. 24 marzo 2003, n. 5** - Ulteriore modificazione della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3. Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio - assistenziali;
70. **L.R. 14 maggio 2003, n. 8** - Ulteriore modificazione della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;
71. **L.R. 25 novembre 2004, n. 25** - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria - ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
72. **L.R. 29 luglio 2005, n. 24** - Sospensione dell'efficacia dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15. Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali;
73. **L.R. 19 giugno 2007 n. 22** - Ulteriori modificazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

D) Le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall'art. 6, comma 1 della L.R.

19 dicembre 2012, n. 24 - Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della l.r. 13/2000 e della l.r. 3/1996, modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007, abrogazione della l.r. 22/2005:

1. **L.R. 8 luglio 2005, n. 22** - Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

E) Le leggi sotto indicate (n. 1) sono state abrogate dall'art. 10, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2012, n. 25 - Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali):

1. **L.R. 9 dicembre 1982, n. 55** - Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.

### **8.3. Le leggi regionali modificate**

Si riporta l'elenco delle leggi modificate (n. 49 in totale) nel corso dell'anno 2012.

1. **L.R. 29 luglio 2009, n. 16** (Disciplina delle manifestazioni storiche);
2. **L.R. 14 agosto 1997, n. 28** (Disciplina delle attività agrituristiche);
3. **L.R. 27 dicembre 2006, n. 18** (Legislazione turistica regionale);
4. **L.R. 18 novembre 1998, n. 37** (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
5. **L.R. 17 agosto 1979, n. 44** (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale);
6. **L.R. 27 gennaio 2009, n. 1** (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.);
7. **L.R. 23 dicembre 2008, n. 25** (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);
8. **L.R. 20 gennaio 1998, n. 3** (Ordinamento del sistema sanitario regionale) (L.R. 7/2012);
9. **L.R. 24 marzo 2000, n. 27** (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale);

10. L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
11. L.R. 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia);
12. L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);
13. L.R. 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolare l'accesso);
14. L.R. 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
15. L.R. 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria);
16. L.R. 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);
17. L.R. 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali);
18. L.R. 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni);
19. L.R. 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
20. L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);
21. L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);
22. L.R. 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
23. L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 (legislazione turistica regionale);
24. L.R. 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.);
25. L.R. 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);
26. L.R. 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti

- regionali);
27. L.R. 4 aprile 2012, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014);
  28. L.R. 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
  29. L.R. 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014);
  30. L.R. 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);
  31. L.R. 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale);
  32. L.R. 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini));
  33. L.R. 21 marzo 1975, n. 15 (Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Umbria);
  34. L.R. 10 luglio 1998, n. 23 (Tutela sanitaria delle attività sportive);
  35. L.R. 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);
  36. L.R. 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15);
  37. L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali);
  38. L.R. 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
  39. L.R. 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);
  40. L.R. 4 aprile 2012, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014);

41. L.R. 4 aprile 2012, n. 8 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014);
42. L.R. 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
43. L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);
44. L.R. 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)
45. L.R. 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali);
46. L.R. 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);
47. L.R. 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni);
48. L.R. 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali);
49. L.R. 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese).



## 9. Parte nona - Il contenzioso costituzionale

Con riferimento al contenzioso costituzionale, occorre ricordare che la Regione, nel corso del 2012, non ha promosso ricorso in via principale avverso leggi o atti aventi forza di legge statali; invece, il Governo ha impugnato alcune disposizioni legislative della Regione Umbria. Le leggi regionali del 2012 interessate da impugnativa del Governo innanzi la Corte Costituzionale sono quattro:

- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
- la legge regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica));
- la legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12);
- la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).

Nelle pagine seguenti, sono brevemente riportati, in prospetti distinti, i dati più significativi relativi a detti ricorsi. In ciascuna tabella vengono indicati: il titolo della legge regionale interessata dal ricorso, la materia, il dettaglio delle disposizioni impugnate, le norme con le quali tali disposizioni contrasterebbero secondo il ricorrente, i parametri costituzionali, le modifiche legislative della Regione alle disposizioni impugnate ed infine l'esito o lo stato del giudizio.

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)
Materia	Miniere, cave e torbiere
Disposizioni impugnate	Art. 5 (Norme in materia di attività di cava), commi 1 e 2, della l.r. 7/2010 Art. 5, comma 1: <i>“Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011 e per le quali è in corso ovvero si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), e di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell’articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati.”.</i> Art. 5, comma 2. <i>“Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della L.R. 2/2000, e di cui all’articolo 4, comma 1 della L.R. 9/2010, con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 dell’articolo 8 per un periodo non superiore ad anni due, ovvero possono essere ulteriormente autorizzate ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 2/2000, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati e per un periodo commisurato al volume residuo da estrarre.”.</i>
Per assertedo contrasto con	- Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare con le disposizioni recate dagli artt. da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i) del d.lgs. 152/2006.
Parametri costituzionali	Costituzione, artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s).
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	La Regione, con l.r. 30 gennaio 2013, n. 2 - Ulteriore integrazione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), ha integrato l’art. 5 della l.r. 7/2012, inserendo, dopo il comma 2, il comma 2-bis, che prevede quanto segue: <i>“Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse dai Comuni previa verifica del rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.”.</i>
Esito o stato del giudizio	Sentenza n. 246/2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, della l.r. 7/2012, in riferimento all’art. 9 della Costituzione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi commi, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost..



Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 5 ottobre 2012, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)
Materia	Edilizia residenziale pubblica
Disposizioni impugnate	<p>Artt. 24 e 34 della l.r. 15/2012, i quali sostituiscono, rispettivamente, l'art. 20 e l'art. 29 della l.r. 23/2003.</p> <p>Art. 24 Sostituzione dell'articolo 20.</p> <p>1. L'articolo 20 della L.R. n. 23/2003 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 20 (Requisiti generali dei beneficiari)</p> <p>1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;</p> <p>b) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni, anche non consecutivi, ovvero residenza all'estero per i cittadini italiani che manifestano la volontà di rientrare in Italia entro un anno dalla domanda;</p> <p>c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.”.</p> <p>Art. 34 Sostituzione dell'articolo 29.</p> <p>1. L'articolo 29 della L.R. n. 23/2003 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 29 (Requisiti soggettivi per l'assegnazione)</p> <p>1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere:</p> <p>a) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno tre anni consecutivi;</p> <p>b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;</p> <p>c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;</p> <p>d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.</p> <p>4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti</p>

	<p>di cui al comma 1, nonché i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica.</p> <p>5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennialmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.</p> <p>6. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE non superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalla Giunta regionale.</p> <p>7. Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare.”.</p>
Per assertedo contrasto con	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 21, n. 1;</li> <li>- Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, art. 24, par. 1;</li> <li>- Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, art. 11, par. 1, lett. f);</li> <li>- Sentenze della Corte di giustizia UE C-503/09 (Stewart), C-224/98 (D'Hoop);</li> <li>- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt. 9, comma 12, lett. c) (come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) e 40, comma 6 (come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189).</li> </ul>
Parametri costituzionali	Costituzione, artt. 3 e 117, comma 1.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	<p>Successivamente al ricorso, la Regione Umbria, con gli artt. 21 e 22 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali), ha ulteriormente modificato gli artt. 20 e 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.</p> <p>Articolo 21 Modificazione all'articolo 20.</p> <p>1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituita dalla seguente:  “b) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi;”.</p> <p>Articolo 22 Modificazione all'articolo 29.</p> <p>1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 23/2003, è sostituita dalla seguente:  “a) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno diciotto mesi consecutivi;”.</p>
Esito o stato del giudizio	Ordinanza n. 270/2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo.

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12)
Materia	Servizi alla persona e alla comunità (promozione della cultura della legalità)
Disposizioni impugnate	Art. 10 (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata), commi 1 e 2 della l.r. 16/2012. Art. 10, comma 1: <i>“Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, può adottare, con proprio atto, misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.”</i> Art. 10, comma 2: <i>“Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).”</i>
Per assertedo contrasto con	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3.
Parametri costituzionali	Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	Nessuna.
Esito o stato del giudizio	Sentenza n. 259 del 2013 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, limitatamente alle parole “e per l'affidamento di contratti con la Regione con gli enti, aziende e società regionali”; ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della medesima legge ed infine ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della l.r. 16/2012, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese, nella norma stessa indicate, posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, promossa con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Titolo della legge regionale interessata dal ricorso	Legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale)
Materia	Sanità - Ordinamento del servizio sanitario regionale
Disposizioni impugnate	<p>Artt. 17, comma 3, 19, comma 3, 20, comma 2, 22, commi 2 e 3, 28, comma 1, 30, comma 3 (<i>recte</i> comma 4) e 32, comma 3 (<i>recte</i> comma 1).</p> <p>Art. 17, comma 3: <i>“La Giunta regionale ai fini della selezione dei candidati per l’inserimento nell’elenco degli idonei si avvale di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.”</i>.</p> <p>art.19, comma 3: <i>“La Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del Direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo Direttore, e comunque per non oltre sei mesi dalla vacanza dell’ufficio, attribuisce le funzioni al Direttore amministrativo o al Direttore sanitario di cui all’articolo 25 , ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.”</i>.</p> <p>Art. 20, comma 2: <i>“Per quanto disposto al comma 1 , al Direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 17 , commi 1 e 2 che disciplinano le modalità di nomina del Direttore generale e all’articolo 18 , commi 1, 4 e 5 riguardanti la valutazione delle attività del Direttore generale.”</i>.</p> <p>Art. 22, comma 2: <i>“Il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell’azienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui due designati dalla Regione ed uno dallo Stato.”</i>.</p> <p>Art. 22, comma 3: <i>“Presso le aziende ospedaliero universitarie, di cui all’ articolo 9 è istituito il Collegio sindacale con le attribuzioni di cui all’ articolo 4, comma 3 del d.lgs. 517/1999. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, uno designato dall’Università degli Studi di Perugia ed uno designato dallo Stato.”</i>.</p> <p>Art. 28, comma 1: <i>“L’incarico di Direttore di distretto è attribuito dal Direttore generale di cui all’articolo 15 a un dirigente dell’azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione.”</i>.</p> <p>Art. 30, comma 4: <i>“Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo come previsto all’articolo 4, comma 9 del d.lgs. 502/1992 , tra i quali il Direttore generale dell’azienda della unità sanitaria locale individua il Direttore del presidio ospedaliero responsabile della gestione complessiva.”</i>.</p>

	Art. 32, comma 1: <i>“Il Direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal Direttore generale di cui all'articolo 15 tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 7-quater del d.lgs. 502/1992 .”</i> .
Per assertedo contrasto con	- Decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, artt. 3, commi 6 e 7, 3-bis, 3-ter, 3-sexies e 7-quater, comma 1; -Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, art. 4, commi 2 e 3; - Legge 31 novembre 2009 n. 196, art. 16.
Parametri costituzionali	Costituzione, art. 117, terzo comma.
Modifiche legislative delle disposizioni impugnate	La Regione Umbria, con l.r. 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), tenuto conto di quanto osservato dal Governo nel ricorso, ha modificato tutte le disposizioni della l.r. 18/2012 impugnate, tranne l'art. 30.
Esito o stato del giudizio	Ordinanza n. 284/2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo.



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa

**Servizio Lavori d'Aula e Legislazione**